

Rapporto esplicativo sulla modifica del Codice delle obbligazioni (diritto in materia di registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto sulla sorveglianza della revisione

Modernizzazione del registro di commercio e connesse agevolazioni a favore delle PMI

del 19 dicembre 2012

Compendio

Dal 1937 le disposizioni sul registro di commercio del Codice delle obbligazioni non sono state più sottoposte a revisione completa. Nel 2010 la Commissione federale degli esperti del registro di commercio ha elaborato una strategia per il registro di commercio svizzero, nell'ambito della quale gli autori hanno analizzato i possibili margini di miglioramento e formulato diversi scenari di sviluppo del futuro registro di commercio. Dal rapporto emerge che la modernizzazione del registro di commercio è indispensabile. Il diritto vigente non soddisfa più le esigenze degli utenti e le disposizioni giuridiche vigenti non consentono aggiornamenti e miglioramenti sostanziali.

Tenendo conto dei risultati del rapporto peritale, l'avamprogetto propone la revisione completa del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (art. 927 CO segg.) e persegue due obiettivi primari: modernizzare l'infrastruttura e le procedure del registro di commercio e introdurre semplificazioni per le imprese.

Elemento centrale delle misure di modernizzazione del registro è la creazione di un registro di commercio informatizzato di portata nazionale, supportato da un software unico.

L'introduzione del numero d'assicurato AVS a titolo di identificatore delle persone costituisce un altro elemento di questo pacchetto di misure. Anche nel registro di commercio il numero d'assicurato AVS potrà essere utilizzato in modo sistematico per identificare le persone fisiche, come già previsto in altri registri (p. es. nel registro informatizzato dello stato civile Infostar). Il nuovo registro delle persone fornirà informazioni al pubblico su tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio. Il numero d'assicurato AVS non sarà invece di pubblico dominio in quanto sarà utilizzato solo per scopi amministrativi interni.

L'avamprogetto prevede singoli adeguamenti del diritto societario che comporteranno agevolazioni importanti per le PMI. In futuro sarà possibile costituire, sciogliere e cancellare una società senza l'intervento di un notaio, a condizione che la

società presenti strutture molto semplici. Per queste società non sarà più indispensabile l'atto pubblico.

La revisione completa del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni rafforza i principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza. Essa permette di sancire nel Codice delle obbligazioni importanti contenuti della vigente ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio. Tiene inoltre conto anche degli aspetti della protezione dei dati personali, senza però limitare eccessivamente l'esigenza degli utenti del registro di commercio di accedere a importanti informazioni di carattere economico.

La modernizzazione del registro di commercio è in sintonia con il piano di e-government della Svizzera, che consentirà agli operatori economici e alla popolazione di sbrigare elettronicamente importanti pratiche amministrative con le autorità. Il progetto tiene inoltre conto delle principali tendenze di modernizzazione in atto all'estero.

Viene infine precisato l'ambito di applicazione extra-territoriale della legge sui revisori, al fine di migliorare l'equilibrio tra la tutela degli investitori, la garanzia di una sorveglianza adeguata ed efficace e la competitività del mercato svizzero dei capitali. I requisiti in materia di garanzia della qualità all'interno delle imprese di revisione saranno inoltre adeguati ai nuovi valori soglia aumentati il 1° gennaio 2012, in modo da semplificare l'attività degli uffici di revisione delle piccole e medie imprese.

Sommario

1 Punti essenziali del progetto	5
1.1 Situazione iniziale	5
1.1.1 Basi legali	5
1.1.2 Organizzazione attuale	6
1.1.3 Valutazione dell'attuale organizzazione	8
1.1.4 Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio	9
1.2 La nuova normativa proposta	11
1.2.1 Aspetti generali	11
1.2.2 Modernizzazione del registro di commercio	11
1.2.2.1 Registro di commercio federale e pubblicazione in Internet	11
1.2.2.2 Utilizzo del numero d'assicurato AVS e del registro delle persone	12
1.2.3 Agevolazioni per le società di capitali a struttura semplice	12
1.2.4 Rafforzamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza	13
1.3 Alternative e ipotesi di revisione respinte	15
1.3.1 Creazione di un'autorità federale del registro di commercio	15
1.3.2 Estensione della raccolta decentralizzata dei dati	16
1.4 Interventi parlamentari	16
1.5 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo	17
1.5.1 Tendenza europea all'interconnessione dei dati	17
1.5.2 Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati	18
1.6 Attuazione	19
2 Commento ai singoli articoli	19
2.1 Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni: Del registro di commercio	19
2.2 Modifica di ulteriori disposizioni del Codice delle obbligazioni	39
2.2.1 Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni	39
2.2.2 Titolo diciassettesimo: Della procura	39
2.2.3 Titolo ventesimosesto: Della società anonima	42
2.2.4 Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata	46
2.2.5 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa	47
2.2.6 Titolo trentesimo ^{bis} : Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (<i>nuovo</i>)	48
2.2.7 Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali	49
2.3 Disposizioni transitorie	49
2.4 Modifiche di altri atti normativi	50
2.4.1 Codice civile	50
2.4.2 Legge sui revisori	52
2.4.2.1 Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione	52

2.4.2.1.1	Situazione iniziale	52
2.4.2.1.2	Sistema interno di garanzia della qualità	53
2.4.2.1.3	Sistema esterno di garanzia della qualità	54
2.4.2.2	Sorveglianza sulle imprese di revisione estere	57
2.4.2.3	Commento alle singole disposizioni	59
3	Ripercussioni	64
3.1	Per la Confederazione e i Cantoni	64
3.2	Per l'economia	64
4	Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale	66
4.1	Programma di legislatura	66
4.2	Strategie nazionali del Consiglio federale	66
5	Aspetti giuridici	67
5.1	Costituzionalità	67
5.2	Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera	67
5.3	Delega di competenze legislative	68

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Basi legali

Il registro di commercio è disciplinato nel Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni¹ (art. 927 segg. CO). Le disposizioni di legge sono scarse e frammentarie e il legislatore ha pertanto attribuito al Consiglio federale ampi poteri esecutivi (art. 929 seg. e art. 931 cpv. 3 CO). Quest'ultimo ne ha fatto uso con l'emanazione dell'ordinanza sul registro di commercio², dell'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio³ e dell'ordinanza FUSC⁴.

In concomitanza con gli adeguamenti del diritto delle Sagl e del diritto in materia di revisione, entrate in vigore il 1° gennaio 2008⁵, sono state leggermente modificate anche singole disposizioni del Titolo trentesimo CO. Inoltre, nell'ambito della revisione del diritto della società anonima attualmente in corso, s'intendeva rinnovare in maniera mirata la normativa sul registro di commercio⁶. Il 3 settembre 2010 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha tuttavia sospeso la deliberazione di dettaglio concernente, tra le altre, anche queste disposizioni⁷. La sospensione rimarrà in vigore fino ad avvenuta votazione sull'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», programmata per il mese di marzo 2013⁸.

Dalla sua entrata in vigore il 1° luglio 1937⁹, il Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni non è mai stato oggetto di una revisione completa. L'ordinanza sul registro di commercio del 7 giugno 1937, che a causa di revisioni parziali susseguitesi nel corso dei decenni si è trasformata in un collage di regolamentazioni poco

¹ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS **220**).

² Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS **221.411**).

³ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio, RS **221.411.1**.

⁴ Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, RS **221.415**).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dicembre 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gennaio 2008 (RU **2007** 4791. 4830: FF **2002** 2841. **2004** 3545).

⁶ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF **2008** 1321). Cfr. anche Boll.uff. **2009** S 715 segg. e RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 7 segg.

⁷ Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 settembre 2010 relativo alla pratica 08.011.

⁸ Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 marzo 2012 relativo alla pratica 08.011 e Boll.uff. 2010 N 842.

⁹ Nuovo testo giusta la LF del 18 dicembre 1936, in vigore dal 1° luglio 1937 (RU **53** 189; FF **1931** 539, **1932** 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del CO ed EDUARD HIS, Berner Kommentar, Art. 927-964, Berna 1940, Vorbemerkungen, pag. 14 segg.

chiare e incoerenti, è stata tuttavia sostituita dall'ordinanza del 17 ottobre 2007¹⁰ sul registro di commercio. Sono tuttavia rimaste invariate soprattutto le disposizioni concernenti le procedure, la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e la pubblicazione delle iscrizioni del registro di commercio.

1.1.2 Organizzazione attuale

Attualmente la tenuta del registro di commercio compete ai Cantoni (art. 927 CO; art. 3 ORC). Quest'attività comprende anche la presa in consegna e la verifica delle notificazioni al registro di commercio e dei documenti giustificativi (p. es. statuti e verbali di sedute), la compilazione dei testi da pubblicare, l'aggiornamento della banca dati cantonale del registro di commercio, l'emissione di estratti autenticati del registro e la conservazione degli atti. Dal 1883 i Cantoni attuano il diritto federale nell'ambito della legislazione federale e sotto l'alta vigilanza della Confederazione, esercitata attraverso l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; art. 5 ORC)¹¹.

Dal 1990 l'UFRC tiene l'Indice centrale delle ditte (Zefix) che - oltre a consentire la ricerca di ditte¹² - ha lo scopo di tutelare il diritto esclusivo di un ente giuridico di usare la ditta iscritta (cfr. art. 946 e art. 951 CO) e oggi viene gestito come banca dati consultabile in Internet¹³. L'indice Zefix contiene tutti gli enti giuridici attivi nonché quelli cancellati a partire dal 1° gennaio 2000 e consente di effettuare una ricerca gratuita, per individuare su tutto il territorio svizzero la sede di un ente giuridico e il competente ufficio cantonale del registro di commercio. L'indice contiene inoltre altre informazioni sugli enti giuridici, ad esempio la ditta, lo scopo e il domicilio legale. I dati e i rinvii contenuti nello Zefix non hanno comunque alcuna efficacia giuridica. Gli unici documenti vincolanti sono l'estratto autenticato del registro di commercio emesso dal competente ufficio cantonale e i testi pubblicati in formato elettronico dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). L'indice Zefix non è tuttavia né un registro di commercio nazionale né una collezione completa dei dati pubblicati nel registro di commercio svizzero¹⁴, bensì è da considerarsi solo un'infrastruttura di accesso ai dati dei registri di commercio cantonali. Tramite hyperlink al numero d'identificazione delle imprese (IDI; attualmente ancora numero CH), l'utente accede direttamente alla rispettiva iscrizione nel registro di commercio cantonale.

In 25 Cantoni esiste un unico Ufficio centrale del registro di commercio; solo il Cantone del Vallese dispone di tre Uffici regionali del registro di commercio. Ogni Cantone ha inoltre un'autorità di vigilanza (art. 927 cpv. 3 CO) che esercita tuttavia

¹⁰ RU 2007 4851 e Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC), avamprogetto del 28 marzo 2007. Cfr. HANS-JAKOB KÄCH, Die Auswirkungen der neuen Handelsregisterverordnung, TREX 2008, pag. 10 segg. (prima parte) e pag. 90 segg. (seconda parte).

¹¹ Cfr. NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire?, REPRAX 2/3/2008, pag. 15 segg. e FLORIAN ZIHLER, Ist das Eidgenössische Amt für das Handelsregister (EHRA) tatsächlich schon 125 Jahre alt?, REPRAX 2/3/2008, pag. 3 segg.

¹² Cfr. : <http://www.regix.ch/it>.


¹³ Zefix consultabile in Internet all'indirizzo: <http://www.zefix.ch>.

¹⁴ MICHAEL GWELESIANI, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, Zurigo 2008, N 12 e N 61.

solo funzioni di vigilanza amministrativa e disciplinare. Nell'ambito del proprio compito di alta vigilanza, l'UFRC controlla la corretta applicazione delle leggi federali da parte degli uffici cantonali del registro di commercio, approvando tutte le iscrizioni riportate nel loro registro giornaliero (nuove iscrizioni e modificazioni delle iscrizioni esistenti), vale a dire le future iscrizioni nel registro di commercio (art. 31 segg. ORC).

Gli uffici cantonali del registro di commercio si occupano del rilevamento dei dati e curano i contatti diretti con i clienti. Sebbene dal 1° gennaio 2013 tali uffici saranno tenuti ad accettare anche notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 175 ORC), i clienti possono consegnare la documentazione anche solo in formato cartaceo.

Da alcuni anni lo scambio di dati tra gli uffici cantonali del registro di commercio e l'UFRC, ma anche tra quest'ultimo e la SECO, avviene quasi esclusivamente in forma elettronica.



1.1.3 Valutazione dell'attuale organizzazione

Negli anni '90 è stato avviato un processo di informatizzazione del registro di commercio svizzero. Eccezion fatta per il Cantone del Vallese, tutti i Cantoni dispongono ormai solo di un ufficio del registro di commercio. Quello di Berna è stato per ora l'ultimo Cantone ad aver fuso, all'inizio del 2008, in un ufficio centrale del registro di commercio i suoi quattro uffici, precedentemente gestiti a livello regionale. Le procedure illustrate al numero 1.1.2 sono però rimaste sostanzialmente invariate da oltre 125 anni.

Diversi attori della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia privata - soprattutto nel settore informatico - collaborano alle attività del registro di commercio svizzero con finalità e obiettivi differenti. Questo rende naturalmente indispensabile un intenso scambio di esperienze.

Nonostante l'attuale organizzazione del registro di commercio svizzero presenti alcuni aspetti positivi, prevalgono quelli negativi. La piccola piazza economica svizzera non dispone di una banca dati e di un archivio centrali contenenti le informazioni relative al registro di commercio e di conseguenza gli utenti non possono ricorrere a un registro di commercio nazionale. Se vi è l'esigenza di reperire informazioni che non siano circoscritte a un singolo Cantone, è necessario consultare diversi registri di commercio. La ricerca risulta in tal modo relativamente complessa e vi è inevitabilmente un maggiore rischio di errori. Il registro di commercio dovrebbe tuttavia consentire agli utenti di informarsi in maniera rapida, semplice e affidabile.

Il consistente numero di attori coinvolti rende difficile imporre in tutta la Svizzera una prassi univoca nell'attuazione del diritto commerciale e societario e di quello relativo alle ristrutturazioni. Sono inoltre pressoché inesistenti i collegamenti trasversali tra enti giuridici.

Dall'entrata in vigore, il 1° luglio 1996, della legge sul mercato interno¹⁵ gli operatori economici privati possono ormai operare senza problemi oltre i confini cantonali. Per un ente giuridico è relativamente semplice trasferire la propria sede in un altro Cantone, passando così nella sfera di competenza di un nuovo ufficio del registro di commercio. Se gli uffici del registro di commercio dei Cantoni prevedono disposizioni divergenti per l'iscrizione nel registro di commercio, si genera una sorta di competizione, non auspicabile, in merito all'applicazione delle disposizioni legislative federali. Ciò è in contrasto con il principio dell'applicazione per quanto possibile uniforme del diritto federale. Determinati operatori economici privati sono attratti dalla strada più comoda. Per la maggior parte degli attori l'adozione di prassi differenti a livello cantonale in materia di registro di commercio – ad esempio in relazione al contenuto degli statuti, alla prova dei conferimenti di capitale o all'ammissibilità delle designazioni delle funzioni delle persone fisiche – comporta un maggiore dispendio in termini di tempo e costi. Ciò va a scapito della fiducia nella qualità dei documenti giustificativi, della leggibilità e della comparabilità a livello intercantonale delle iscrizioni del registro di commercio.

La registrazione in differenti banche dati di informazioni economiche rilevanti da parte di diversi uffici cantonali e federali, accresce la probabilità di commettere

¹⁵ Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI, RS 943.02).

errori e di disporre di dati scarsamente strutturati. Gli errori iniziali nel rilevamento dei dati sono inoltre difficili da constatare in un secondo momento.

Nonostante l'avanzato grado d'informatizzazione dei sistemi, vi è un lasso di tempo troppo lungo tra l'iscrizione nel registro giornaliero cantonale e la pubblicazione giuridicamente vincolante nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), e questo tempo è per gli operatori economici estremamente prezioso. Tecnicamente sarebbe oggi possibile pubblicare i dati immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'UFRC. Manca tuttavia una pertinente base legale.

Non esistono collegamenti tra i registri di commercio cantonali e altri registri statali contenenti anch'essi dati di rilevanza economica (p. es. il registro delle esecuzioni, il registro dell'autorità federale di sorveglianza dei revisori o il registro delle attività produttive soggette a autorizzazione). La Confederazione e i Cantoni dispongono di una grande quantità di dati di rilevanza economica, ma non sono in grado di renderli facilmente accessibili al pubblico poiché non esiste un registro di commercio nazionale con una struttura unitaria che consenta di effettuare le rispettive operazioni di ricerca e i collegamenti. Questa lacuna è colmata dai servizi d'informazione privati che elaborano i dati della Confederazione e dei Cantoni e offrono le informazioni ricavate agli utenti, per lo più a pagamento. Spesso questi servizi propongono anche la ricerca di dati personali. Gli operatori economici devono pertanto fare affidamento su informazioni che non sono state controllate da un organo ufficiale. In pratica gli utenti pagano per ricevere informazioni che lo Stato potrebbe mettere a disposizione in larga misura a basso costo o addirittura gratuitamente poiché si tratta di dati già memorizzati in un'apposita banca dati.

1.1.4 Strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio

La Commissione federale degli esperti del registro di commercio è una commissione amministrativa extraparlamentare del Dipartimento federale di giustizia e polizia che consiglia l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) - che a sua volta fa capo all'Ufficio federale di giustizia - su questioni importanti riguardanti il registro di commercio.

Per decenni il registro di commercio ha mantenuto una struttura relativamente rigida dovendo soddisfare un fabbisogno limitato di informazioni da parte di utenti di nazionalità prevalentemente svizzera. Dagli inizi del XXI secolo la situazione è tuttavia cambiata. Il crescente dinamismo del mondo economico, il collegamento sempre più stretto dell'economia a livello internazionale e il processo di informatizzazione hanno influito direttamente sul lavoro delle autorità del registro di commercio. All'inizio del 2010 la Commissione degli esperti ha pertanto ritenuto indispensabile elaborare una strategia per il nuovo registro di commercio svizzero. Tale strategia comprende un'analisi sul possibile sviluppo del registro di commercio nei prossimi 10-15 anni.

Nelle sedute del 1° febbraio, del 20-21 aprile e del 23 settembre 2010, la Commissione degli esperti ha formulato una strategia, approvata poi il 9 novembre 2010.

All'inizio del 2011 la strategia è stata pubblicata in lingua francese e tedesca sulla rivista specializzata REPRAX¹⁶.

La Commissione degli esperti ha ritenuto prioritari i tre ambiti di seguito illustrati, poiché per la loro completa attuazione tecnica e giuridica richiedono un periodo di gestazione particolarmente lungo:

- Il futuro registro dovrà essere strutturato su tre livelli: un livello statale, corrispondente all'attuale registro di commercio, che fornirà le informazioni principali sugli enti giuridici, un secondo, nuovo livello a disposizione delle altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e un nuovo livello privato a disposizione degli enti giuridici per scopi informativi diversi. In relazione al primo livello, le autorità del registro di commercio dispongono già della competenza d'esame. Il primo livello sarà identico in tutti i Cantoni, al fine di assicurare l'emissione di estratti del registro univoci e consentire la comparabilità sull'intero territorio svizzero delle iscrizioni riportate nel registro di commercio. Va chiarito in dettaglio quali aspetti dovranno essere gestiti dal primo livello. Il secondo livello si basa sul primo e ha la funzione di rafforzare la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre autorità e migliorare le operazioni di aggiornamento delle iscrizioni del registro di commercio a seguito di fatti importanti (p. es. dichiarazioni di fallimento, nomina di incaricati dell'inchiesta e di commissari, modificazioni del domicilio o del nome, abilitazione di revisori e di periti revisori). L'ente giuridico elabora a sua volta i dati di terzo livello (p. es. indirizzi e-mail e indirizzi Internet, numeri di telefono, funzioni e procure, informazioni ai soci). Le autorità del registro di commercio mettono a disposizione solo l'infrastruttura; vengono stabiliti determinati requisiti (p. es. mediante formulari) al fine di rendere il più omogeneo possibile anche il terzo livello. Le autorità del registro di commercio non eseguono un controllo dei contenuti poiché il primo livello è rigorosamente separato dal terzo.
- La tenuta del registro di commercio esclusivamente in formato elettronico e l'archiviazione dei relativi dati richiedono l'impiego di un software unico. Resta da precisare chi potrà svilupparlo e gestirlo (un'impresa privata, un ente dei Cantoni o della Confederazione, un ente giuridico a economia mista); vanno evitate dipendenze di qualsiasi tipo.
- Il registro di commercio contiene dati specifici come ad esempio la ditta, la descrizione dell'oggetto sociale o l'indicazione di variazioni del capitale. A questo si aggiungono le informazioni pubblicate ma non materialmente verificate dalle autorità del registro di commercio, quali ad esempio quelle relative a dichiarazioni di fallimento o a decisioni delle autorità di vigilanza. La collaborazione tra le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che trattano dati rilevanti per il registro di commercio va istituzionalizzata anche attraverso l'uniformazione e il collegamento delle banche dati. Ciò permette di migliorare l'efficienza operativa ed evitare doppioni.

¹⁶ COMMISSIONE FEDERALE DEGLI ESPERTI DEL REGISTRO DI COMMERCIO, Vision zum schweizerischen Handelsregisterwesen, Berna, 9 novembre 2010, REPRAX 1/2011, pag. 1 segg. e pag. 9 segg.

La Commissione degli esperti ritiene inoltre che sia opportuno verificare il diritto materiale - in particolare il Codice delle obbligazioni e l'ordinanza sul registro di commercio - in relazione alla pubblicità del registro e all'efficienza delle procedure di iscrizione e cancellazione. Si potrebbe vagliare la possibilità di trasferire determinate informazioni dal primo al terzo livello, privato, del registro, ad esempio la pubblicazione di determinati poteri di rappresentanza o funzioni.

Andrebbe infine verificato l'ambito entro cui è necessario ricorrere all'atto pubblico, non solo per ridurre l'applicazione dell'obbligo di realizzazione dell'atto pubblico ma anche per verificare se determinati aspetti o procedure del diritto societario debbano essere assoggettati a tale obbligo. In questa fase di esame andrebbe tenuta in debita considerazione la tendenza - che ormai si riscontra da diversi anni - secondo cui regolamentazioni differenti tra i singoli enti giuridici vanno adottate solo in casi oggettivamente giustificati.

1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Aspetti generali

Il presente avamprogetto ha come oggetto principale il Codice delle obbligazioni (art. 927 segg. CO¹⁷) e comprende sia disposizioni modificate del diritto vigente che disposizioni completamente nuove. In tale ambito verte soprattutto sui seguenti punti, che in parte si sovrappongono e dipendono l'uno dall'altro:

- modernizzazione del registro di commercio quale punto fondamentale del progetto (n. 1.2.2);
- agevolazioni per le società di capitali a struttura semplice (n. 1.2.3);
- consolidamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza (n. 1.2.4).

Per una migliore comprensione riportiamo una definizione dei termini notificazione e iscrizione: la *notificazione* è l'atto con cui una persona richiede all'ufficio del registro di commercio d'iscrivere un fatto relativo a un ente giuridico presentando a tal fine i documenti giustificativi richiesti dalla legge; per *iscrizione* si intende sia il fatto iscritto nel registro di commercio che la procedura di iscrizione del fatto stesso da parte dell'ufficio del registro di commercio.

1.2.2 Modernizzazione del registro di commercio

1.2.2.1 Registro di commercio federale e pubblicazione in Internet

Il registro di commercio continua a essere tenuto dall'ufficio cantonale del registro di commercio, che verifica le notificazioni e i documenti giustificativi, ad esempio gli statuti societari, e formula il testo dell'iscrizione. La novità consiste nel fatto che la Confederazione, anche tramite l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), si adopererà per creare, gestire e sviluppare un registro di commercio

¹⁷ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).

elettronico nazionale, in cui l'ufficio cantonale del registro di commercio possa far confluire direttamente le proprie iscrizioni e in cui vengano registrati tutti i documenti giustificativi. Se sussistono i requisiti per l'iscrizione, l'ufficio cantonale del registro di commercio sottopone l'iscrizione all'approvazione dell'UFRC. La pubblicazione di un'iscrizione approvata potrebbe essere fissata per la mezzanotte di ciascun giorno feriale.

Le iscrizioni nel registro di commercio - nuove iscrizioni e modificazioni di iscrizioni precedenti - vengono pubblicate in forma elettronica direttamente in Internet mediante il registro di commercio nazionale. Nella misura in cui i dati del registro di commercio sono pubblici, gli utenti hanno la possibilità di consultare direttamente il registro di commercio tramite Internet. L'Indice centrale delle ditte (Zefix) diventa pertanto superfluo. Grazie al registro di commercio nazionale non sarà più necessario effettuare le relative trasmissioni di dati.

1.2.2.2 Utilizzo del numero d'assicurato AVS e del registro delle persone

Molte modifiche nel registro di commercio riguardano i dati relativi alle persone fisiche. La creazione di un registro delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio e l'utilizzo del numero d'assicurato AVS da parte della Confederazione dovrebbero consentire l'aggiornamento automatico dei dati, con la conseguenza che verrebbe meno l'obbligo di notificazione delle modifiche del nome o della nazionalità. Si potrebbe addirittura ipotizzare di rinunciare alla pubblicazione di determinati dati riferiti alle persone fisiche, che oggi sono riportati nel registro di commercio (p. es. l'indicazione del comune politico del luogo di domicilio), qualora – utilizzando il numero d'assicurato AVS – sia possibile identificare inequivocabilmente le persone fisiche attraverso altri canali (cfr. art. 928b segg.). Il numero d'assicurato AVS non sarà naturalmente né divulgato né pubblicato (cfr. art. 936 cpv. 2).

1.2.3 Agevolazioni per le società di capitali a struttura semplice

La costituzione e lo scioglimento delle società di capitali saranno facilitate. Le società di capitali a struttura semplice potranno essere costituite, sciolte e liquidate senza l'intervento di terzi. In combinazione con la modernizzazione del registro di commercio, vengono così create le basi affinché una società di capitali possa essere costituita in un solo giorno feriale.

Qualora lo statuto di una società anonima o di una Sàgl contenga unicamente le disposizioni prescritte dalla legge e i conferimenti siano stati effettuati in denaro, è possibile rinunciare al requisito dell'atto pubblico (cfr. art. 629 cpv. 3, art. 777 cpv. 3 e art. 830 cpv. 2). Si può inoltre rinunciare all'atto pubblico per tutte le modifiche dello statuto a condizione che il contenuto dello statuto di queste società di capitali sia limitato a quanto prescritto dalla legge. Al fine di tutelare gli interessi dei creditori sono escluse da questa disciplina le riduzioni e gli aumenti del capitale azionario o del capitale sociale che non avvengono esclusivamente in denaro (cfr. art. 647 cpv. 2 e art. 780 cpv. 2). La stessa procedura è prevista per la società cooperativa (cfr. art. 888 cpv. 4).

È abrogata la cosiddetta «dichiarazione Stampa» (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. h ORC). La conferma che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, nemmeno intenzionali, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi diventa parte integrante dell'atto costitutivo (art. 629 cpv. 2 n.4, art. 777 cpv. 2 n.5 e art. 834 cpv. 2 periodo 2).

È abrogata la possibilità di liberazione parziale del capitale azionario (art. 632), che nella prassi ha spesso determinato problemi. Fino a oggi, ad esempio, non è stato chiarito se l'obbligo di effettuare ulteriori conferimenti spetti all'azionista originario, a un eventuale acquirente delle azioni o a entrambi per responsabilità solidale. In riferimento alle ristrutturazioni non è inoltre chiaro cosa succeda con l'obbligo di effettuare ulteriori conferimenti nella società anonima che si estingue mediante fusione o scissione. Infine, si stabilisce un parallelismo con la Sagl, poiché non vi è alcuna ragione obiettiva che giustifichi un trattamento diverso della società anonima per quanto riguarda la liberazione del valore nominale del capitale. Chi non è in grado di raccogliere i 100 000 franchi necessari per costituire una società anonima, ha pur sempre la possibilità di costituire una Sagl con un capitale sociale minimo di 20 000 franchi.

Un'altra agevolazione concerne la cessione di quote sociali di una Sagl. Se le quote vengono cedute tra soci, nel contratto di cessione non sarà più necessario richiamare i diritti e gli obblighi statuari connessi alle quote stesse (art. 785 cpv. 2). Si può presumere che i soci di una Sagl conoscano lo statuto della loro società e quindi - a differenza della cessione di quote a terzi - non sussiste alcuna esigenza di protezione che possa giustificare questo elemento obbligatorio nel contratto di cessione.

La deliberazione dell'assemblea generale e/o dei soci di sciogliere la società, non deve più essere attestata da atto pubblico (art. 736 n. 2 e art. 821 cpv. 2). Anche questa misura costituisce una considerevole agevolazione per le piccole imprese.

Nell'ordinanza sul registro di commercio si potrebbero introdurre anche altre agevolazioni, come ad esempio:

- l'abolizione dell'obbligo di allegare bilanci e conti economici alla dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata (cfr. art. 62 cpv. 2 ORC);
- l'abolizione della disposizione speciale relativa al blocco del registro di commercio (art. 162 seg. ORC) a favore di una misura (super)provvisoria conformemente al codice di procedura civile svizzero.

1.2.4 Rafforzamento dei principi di legalità, uguaglianza giuridica e chiarezza

Con la revisione totale del Titolo trentesimo concernente il registro di commercio (art. 927 segg.) vengono rafforzati i principi di legalità e chiarezza. Da un lato alcune disposizioni dell'ordinanza sul registro di commercio vengono trasposte nel Codice delle obbligazioni, dall'altro lato le disposizioni del Codice delle obbligazioni vengono definite con maggiore precisione e strutturate in maniera più chiara. Ciò riguarda in particolare i seguenti punti:

- scopo del registro di commercio (art. 927 cpv. 1; oggi art. 1 ORC);

- base legale uniforme per l'ordinanza sul registro di commercio (art. 940; oggi art. 929 seg. CO);
- principi dell'iscrizione (art. 929 segg.; oggi art. 15 segg. e 26 segg. ORC);
- momento in cui la notificazione si considera inoltrata (art. 930 cpv. 3; oggi art. 15 cpv. 3 ORC);
- base per la ricerca fondata su parametri relativi alla persona (art. 936 cpv. 4; in linea generale oggi art. 12 cpv. 3 ORC);
- principi per la collaborazione tra le autorità del registro di commercio e altre autorità amministrative e giudiziarie (art. 928a; oggi contenuto in parte negli articoli 19, 96 seg. e 157 segg. ORC);
- reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935; oggi prevalentemente contenuto nell'art. 164 ORC);
- assenza del domicilio legale, considerata come una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (art. 731b in combinato disposto con l'art. 937b; oggi disciplinato separatamente negli art. 153 segg. ORC);
- emolumenti e relativa riscossione (art. 939; oggi art. 929 cpv. 1 e l'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio¹⁸);
- diritto all'oblio (art. 936 cpv. 5).

L'articolo 942 CO, che disciplina la responsabilità del danno derivante dall'omissione della notificazione di un'iscrizione nel registro di commercio (nuova iscrizione, modificazione o cancellazione), non figura più nel progetto. Questa disposizione è da considerare una ripetizione superflua della normativa generale sulla responsabilità civile, richiamata soprattutto all'art. 41 CO.

Anche la disciplina prevista nel messaggio del 21 dicembre 2007 in relazione alla responsabilità delle autorità del registro di commercio¹⁹ non è stata ripresa nel presente avamprogetto, poiché sia il diritto cantonale che il diritto federale pubblico²⁰ disciplinano questi aspetti in maniera autonoma ed equivalente (cfr. art. 61 cpv. 1 CO).

L'avamprogetto propone la modernizzazione del Titolo diciassettesimo del Codice delle obbligazioni. L'articolo 462 CO sui mandati commerciali è abrogato. Già oggi il mandato commerciale non deve essere iscritto nel registro di commercio e la disposizione può essere sostituita sul piano materiale da disposizioni esistenti del Codice delle obbligazioni. Per contro vengono conservate e formulate con maggiore precisione e in parte strutturate in maniera più flessibile le disposizioni sulla procura. La portata della procura rimane invariata (cfr. art. 458 segg.).

È abrogato l'istituto giuridico dell'indivisione, disciplinato agli art. 336-348 CC²¹. Da molti anni ormai la costituzione di un'indivisione è rarissima. Altri istituti giuri-

¹⁸ RS 221.411.1.

¹⁹ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1458 seg. e 1530.

²⁰ A livello federale quest'aspetto è stato attuato nella legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958 (LResp, RS 170.32).

²¹ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210).

dici previsti dal Codice civile offrono inoltre valide alternative, come quello della società semplice, della società in nome collettivo e in accomandita semplice o della fondazione. Le indivisioni esistenti continuano tuttavia a essere valide (cfr. nuovo art. 13*d* del Titolo finale CC).

Le società cooperative vengono equiparate alle società di capitali per ciò che riguarda la forma delle deliberazioni concernenti lo statuto. Solo le società cooperative a struttura semplice possono ancora ricorrere alla semplice forma scritta. Per tutte le altre società cooperative per le decisioni relative allo statuto è richiesto l'atto pubblico. In relazione a questo punto non è oggettivamente giustificata una trattamento divergente di società di capitali e società cooperative (cfr. in particolare art. 830).

1.3 Alternative e ipotesi di revisione respinte

1.3.1 Creazione di un'autorità federale del registro di commercio

In luogo degli uffici cantonali si potrebbe creare un'autorità federale unica del registro di commercio. Con questa centralizzazione gli uffici cantonali del registro di commercio diventerebbero superflui. Poiché già a partire dal 1° gennaio 2013 le notificazioni e le iscrizioni nel registro di commercio potranno essere effettuate esclusivamente per via elettronica, la questione della vicinanza geografica del registro di commercio rivestirà un'importanza di gran lunga inferiore per gli operatori economici. Si potrebbero eventualmente costituire succursali dell'autorità federale del registro di commercio nei singoli Cantoni o in determinate regioni.

La tenuta di un registro di commercio federale da parte di un'autorità federale assicurerebbe maggiore uniformità nell'applicazione del diritto e permetterebbe di creare un punto di riferimento centrale. Comporterebbe tuttavia anche la creazione di un apparato amministrativo molto dispendioso. Gli uffici cantonali del registro di commercio impiegano oltre 200 persone e dispongono già di un'infrastruttura. Inoltre, negli ultimi 10-15 anni la frammentazione regionale in materia di registro di commercio svizzero si è sensibilmente ridotta, tanto che oggi 25 Cantoni dispongono di un solo ufficio cantonale del registro di commercio.

In virtù dell'articolo 5*a* della Costituzione federale²², l'assegnazione e l'esecuzione dei compiti statali si fondano sul principio della sussidiarietà, in virtù del quale in uno Stato federale un'autorità territoriale sovraordinata assume un compito o parte di un compito solo se è dimostrato che può adempiervi meglio dell'autorità territoriale subordinata (art. 43*a* cpv. 1 Cost.). La nuova normativa proposta lascia la tenuta del registro di commercio ai Cantoni (cfr. sopra n. 1.2.2 e art. 928). Nel contempo consente di rimediare alle lacune dell'attuale organizzazione (cfr. sopra n. 1.1.3 e art. 928) e di realizzare alcuni obiettivi centrali formulati nella strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio (cfr. sopra n. 1.1.4). La creazione di un'autorità federale del registro di commercio non è pertanto al momento opportuna.

²² Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

1.3.2 Estensione della raccolta decentralizzata dei dati

Oggigiorno non si può quasi più parlare di una collezione di dati totalmente decentralizzata. Molti uffici del registro di commercio utilizzano per le proprie banche dati e file di dati lo stesso server. Inoltre 22 Cantoni si avvalgono dei servizi software dello stesso fornitore esterno. Questo sistema di centralizzazione parziale è stato scelto per contenere i costi di installazione, di manutenzione e del personale.

Il mantenimento dell'attuale sistema non permette tuttavia di ovviare alle lacune organizzative (cfr. sopra n. 1.1.3 e art. 928) né di attuare gli obiettivi centrali della strategia della Commissione federale degli esperti del registro di commercio (cfr. sopra n. 1.1.4). L'attuale sistema rende ancora necessari molti scambi di dati tra gli uffici cantonali del registro di commercio e i diversi uffici federali. L'estensione della raccolta decentralizzata dei dati accentuerebbe i problemi organizzativi e annullerebbe addirittura la centralizzazione parziale delle banche dati e dei record di dati di fatto già messa in atto.

1.4 Interventi parlamentari

Al momento non vi sono interventi parlamentari in sospeso che richiedono esplicitamente una modernizzazione generale in materia di registro di commercio.

L'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 ha già consentito di attuare il postulato Imfeld dell'8 marzo 2006 «Libero accesso via Internet ai dati dei registri di commercio»²³. Con la revisione parziale dell'ordinanza sul registro di commercio del 23 settembre 2011 sono stati anche definiti i presupposti giuridici per il commercio elettronico²⁴. In questo filone si inserisce anche l'interrogazione Noser del 27 settembre 2012 «Promozione di SuisseID - Modifiche nel registro di commercio»²⁵. L'obbligo di presentare notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica previsto dal presente avamprogetto, promuove l'utilizzo della SuisseID e ne favorisce la diffusione a livello nazionale.

Sono numerosi gli interventi con cui vengono richiesti sgravi a favore delle PMI, ma solo alcuni - e non in misura prioritaria - riguardano il registro di commercio (cfr. p. es. l'interpellanza Hochreutener del 29 settembre 2011 «Sgravio amministrativo delle PMI grazie agli one-stop-shop»²⁶ o il postulato Schmid del 27 settembre 2012 «Creare un'impresa in cinque giorni con una procedura one-stop-shop»²⁷). Il presente progetto riduce considerevolmente l'onere amministrativo delle PMI - in particolare per quanto attiene alla diminuzione dei requisiti formali degli statuti delle Sagl - e adempie anche a una richiesta del postulato Noser del 14 aprile 2001 («Ridurre gli oneri amministrativi e fiscali per il finanziamento delle neo imprese»²⁸).

²³ **06.3026**; cfr. anche la domanda IMFELD del 18 giugno 2007 «Allègement administratif des PME. Hâter le libre accès aux données des registres du commerce», **07.5199**.

²⁴ Cfr., CHRISTIAN CHAMPEAUX, Einige Erläuterungen zur Teilrevision der Handelsregisterverordnung vom 23. September 2011, REPRAX 4/2011, pag. 1 segg.

²⁵ **12.1092**. All'interrogazione non è ancora stata data risposta.

²⁶ **11.3877**. L'intervento parlamentare è stato tolto dal ruolo poiché l'autore non fa parte del Consiglio.

²⁷ **12.3842**. Il postulato non è ancora stato trattato.

²⁸ **11.3430**. Il postulato è stato accolto dal Consiglio nazionale il 20 settembre 2011.

Il postulato Schwaab del 14 marzo 2012 «Diritto all'oblio in Internet»²⁹ è connesso all'obiettivo di modernizzazione del registro di commercio e alla pubblicazione in Internet delle iscrizioni del registro di commercio. Il Consiglio federale ha dichiarato di essere pronto a precisare gli aspetti relativi al diritto all'oblio in diversi ambiti³⁰.

1.5 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

1.5.1 Tendenza europea all'interconnessione dei dati

Tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione Europea (UE) dispongono di un registro di commercio. Questi registri sono gestiti a livello nazionale, regionale o locale e organizzati in modi diversi. Divergono anche i contenuti dei registri, l'accesso ai documenti, il controllo giuridico e la gestione delle modifiche. Fondamentalmente tutti i registri di commercio offrono comunque una serie di servizi minimi identici: verifica, archiviazione e pubblicazione di informazioni relative ad esempio alla forma giuridica, alla sede, all'oggetto sociale o ai rapporti di rappresentanza di un'impresa. Gli uffici nazionali del registro di commercio non sono attualmente in grado di scambiarsi reciprocamente a livello transnazionale le informazioni in maniera efficace e trasparente. Sebbene esista già una sorta di collaborazione tra alcuni uffici nazionali del registro di commercio, questa avviene su base volontaria ed ha portata limitata. Con la crescita del mercato interno dell'UE i partner commerciali, i creditori e i consumatori hanno tuttavia sempre più spesso bisogno di informazioni sulle imprese appartenenti a diversi Stati membri, sia per scopi commerciali che per facilitare l'avvio di eventuali azioni legali.

In risposta a quest'esigenza, e più in generale per accrescere la competitività, il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha adottato il progetto di direttiva per l'interconnessione dei registri delle imprese in seno all'UE³¹. In occasione del vertice del Consiglio europeo del 5-6 dicembre 2011 è stato raggiunto un accordo sul modo di procedere per l'interconnessione tra registro delle imprese e registro di commercio³² che consentirà per la prima volta la comunicazione elettronica tra i registri di commercio di tutti gli Stati membri e la trasmissione di informazioni a singoli utenti in forma standardizzata in tutta l'UE. Anche se non verrà creata una banca dati centrale dei registri dell'UE, mettendo a disposizione informazioni dei registri nazionali gli Stati membri creeranno una piattaforma comune, centralizzata a livello europeo, che assicura l'interoperabilità. Questa piattaforma fungerà da punto di congiunzione tra i vari tool IT e i relativi servizi e potrà essere utilizzata da tutti i registri nazionali³³. Il sistema di interconnessione dei registri è considerato una pietra miliare nel processo di miglioramento del mercato interno dell'UE e dovrebbe

²⁹ **12.3152.** Il postulato è stato accolto dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2012.

³⁰ Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2011 concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati, FF **2012** 227, 240.

³¹ Proposta concernente la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le Direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese, del 24 febbraio 2011.

³² Cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/126579.pdf, pag. 9.

³³ Cfr. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16968-re01_en11.pdf, pag. 7 segg.

accrescere la certezza del diritto per le imprese e i cittadini nonché eliminare gli ostacoli e i costi che gravano sulle attività economiche transfrontaliere. L'obiettivo della direttiva è quindi quello di creare un'interconnessione puramente tecnica tra i registri nazionali esistenti. Tutti gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'accesso alle informazioni ufficiali sulle imprese in modo che gli utenti possano ottenere per via telematica le informazioni desiderate. A tal fine vengono regolamentati la standardizzazione e lo scambio delle informazioni contenute nei registri e viene creata una piattaforma europea comune. I dati relativi a fusioni, trasferimenti di sede e succursali all'estero dovranno essere trasmessi automaticamente e le informazioni su liquidazioni e fallimenti dovranno essere costantemente aggiornate.

Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la nuova direttiva³⁴. Il portale europeo e-Justice³⁵ sarà in futuro uno dei principali punti d'accesso. A ciascuna impresa sarà assegnato un codice specifico che consentirà di identificarla univocamente in tutta l'Unione. I numeri di identificazione nazionali delle imprese non saranno tuttavia sostituiti ma completati con un codice del Paese. Un supporto multilingue garantirà la disponibilità di maschere di ricerca in tutte le lingue dell'UE in modo che le informazioni provenienti dai registri di commercio nazionali potranno essere messe a disposizione di tutti gli altri Stati membri in un formato standard e in una lingua appropriata.

1.5.2 Tendenza mondiale al trattamento elettronico dei dati

A livello mondiale si osserva una netta tendenza a registrazioni sempre più rapide e all'introduzione di servizi elettronici. In alcuni Paesi la registrazione completamente elettronica è ormai una pratica standard o addirittura obbligatoria. Nella maggior parte dei Paesi vengono riscossi emolumenti, ma l'ammontare e il calcolo di questi costi divergono notevolmente. Anche la tenuta del registro di commercio spetta ad autorità molto differenti a seconda del Paese³⁶.

In Germania il registro di commercio è tenuto da un tribunale. Quest'ultimo è tenuto a effettuare tutte le iscrizioni dei commercianti registrati nel suo circondario e fornisce informazioni sui documenti ivi depositati. Il registro di commercio fornisce le informazioni principali sulla situazione giuridica ed economica di commercianti e imprese ed è consultabile da chiunque. Dal 2007 il registro di commercio tedesco è gestito esclusivamente in forma elettronica. Sia la trasmissione e la presentazione di notificazioni e iscrizioni che le informazioni sul contenuto delle iscrizioni e dei documenti depositati avvengono mediante sistemi elettronici di informazione e comunicazione.

³⁴ Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (cfr. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSercfr.do?uri=OJ:L:2012:156:0001:0009:IT:PDF>).

³⁵ Cfr. <https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it>.

³⁶ European Commerce Registers' Forum Report 2011, pag. 6 segg.

La Norvegia ha istituito un registro centrale delle ditte commerciali («Register of Business Enterprises») che ha sostituito quasi 100 registri di commercio locali. I servizi elettronici saranno progressivamente continuamente potenziati³⁷.

Anche in alcuni Paesi extra-europei, ad esempio in Nuova Zelanda e a Singapore, le procedure relative al registro di commercio avvengono esclusivamente per via elettronica³⁸. In Canada e in Australia oltre l'80 per cento delle notificazioni per la costituzione di nuove società viene già effettuato per via telematica³⁹.

Nel rapporto dello scorso anno sulle possibilità di occultamento di denaro rubato, la Banca mondiale incoraggia i propri Stati membri a utilizzare sistemi quanto più moderni per la tenuta del registro di commercio nazionale. La Banca mondiale raccomanda in particolare di migliorare l'aggiornamento dei dati registrati e di puntare alla tenuta elettronica del registro, ma anche di offrire maggiori possibilità di ricerca all'interno del registro, in particolare usando il criterio di ricerca delle persone fisiche⁴⁰.

1.6 Attuazione

L'ordinanza sul registro di commercio⁴¹ dovrà subire considerevoli adeguamenti, soprattutto relativi alla struttura, alla gestione e allo sviluppo del registro di commercio nazionale (cfr. art. 928), all'uso del numero d'assicurato AVS per fini interni del registro di commercio (cfr. art. 928*b* seg.) e alle agevolazioni previste per le società di capitali e le PMI (cfr. n. 1.2.3.).

Poiché la disposizione relativa agli emolumenti in materia di registro di commercio è stata rielaborata (cfr. art. 939), l'ordinanza sulle tasse dovrà essere rivista per lo meno per quanto riguarda singoli punti.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni: Del registro di commercio

Art. 927 A. Scopo

Gli articoli 927 segg. CO non contengono una descrizione dello scopo del registro di commercio. L'articolo 1 ORC definisce lo scopo come segue: «Il registro di commercio serve a costituire e identificare gli enti giuridici. Ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la

³⁷ Cfr. <http://www.brreg.no/english/registers/business/business.html>.

³⁸ European Commerce Registers' Forum Report 2011, pag. 23 segg.

³⁹ European Commerce Registers' Forum Report 2011, pag. 24.

⁴⁰ EMILE VAN DER DOES DE WILLEBOIS ET AL., The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, World Bank Publications, Washington 2011, pag. 104 seg.; cfr. http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/Puppet%20Masters%20Report.pdf.

⁴¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).

protezione di terzi nel quadro di prescrizioni imperative del diritto civile». Questa descrizione è relativamente pesante e di difficile comprensione per chi non è esperto in materia giuridica. Nell'articolo 927 viene pertanto proposta una formulazione più snella che contiene comunque gli aspetti fondamentali dello scopo del registro di commercio.

Il termine «constituire» rimanda alla funzione costitutiva del registro di commercio. Una società anonima costituenda acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 CO). Anche la riduzione del capitale azionario deve essere iscritta nel registro di commercio, almeno ai fini della sua validità verso l'esterno (art. 734 CO). Pure il trasferimento del patrimonio ai sensi della legge sulla fusione acquista efficacia giuridica solo con l'iscrizione nel registro di commercio (art. 73 cpv. 2 LFus⁴²).

La funzione pubblica del registro di commercio è contemplata nelle espressioni «registrare» e «pubblicare». Il registro di commercio mette a disposizione dei propri utenti informazioni giuridicamente rilevanti in relazione a diversi tipi di enti giuridici, come ad esempio la ditta, la sede e il domicilio legale, lo scopo sociale, i poteri di firma e le funzioni.

La funzione probatoria del registro di commercio è contenuta nell'espressione «identificazione», in combinato disposto con l'articolo 9 CC, che stabilisce che i registri pubblici - e il registro di commercio lo è indiscutibilmente⁴³ - fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. Di conseguenza i fatti iscritti nel registro di commercio e pubblicati in conformità alla legge sono da considerare fatti generalmente conosciuti (notori)⁴⁴.

Si è rinunciato consapevolmente a sancire nel capoverso 1 l'attuazione del diritto poiché questa si riferisce più all'attività del personale dell'autorità del registro di commercio che al registro di commercio in quanto infrastruttura del diritto economico privato. L'attuazione del diritto è pertanto contemplata nell'obbligo di verifica dell'ufficio del registro di commercio (cfr. art. 937).

Il capoverso 2 fornisce la definizione di ente giuridico e riprende integralmente l'articolo 2 lettera a ORC. È indispensabile definire cosa sia un ente giuridico, poiché il presente progetto fa riferimento a questo concetto in numerose disposizioni (cfr. p. es. art. 458 e art. 934 seg.).

Art. 928 B. Organizzazione / I. Autorità del registro di commercio

In virtù dell'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale⁴⁵, la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione. Rientrano in questa competenza le questioni in materia di registri e in particolare anche il registro di commercio⁴⁶. Il Parlamento federale ha fatto uso di questa competenza legislativa negli articoli 927 segg. CO mentre il Consiglio federale l'ha applicata soprattutto

⁴² Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus, RS **221.301**).

⁴³ DTF **106** II 346 consid. 1, pag. 348.

⁴⁴ Decisione 5A.62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2.

⁴⁵ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS **101**).

⁴⁶ DTF **137** III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii. Cfr. anche CLEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zurigo 1996, pag. 24 segg.

nell'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC)⁴⁷ e nell'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio⁴⁸.

Con l'articolo 927 CO e l'articolo 3 ORC, il legislatore federale ha affidato la tenuta del registro di commercio e la sorveglianza degli uffici del registro di commercio ai Cantoni, sebbene non fosse tenuto a farlo (cfr. sotto n. 5.1). La tenuta del registro di commercio comprende l'accettazione e la verifica (preliminare) della notificazione e dei documenti giustificativi (p. es. gli statuti), la redazione dei testi da pubblicare, l'aggiornamento del registro di commercio cantonale, l'emissione di estratti autenticati del registro e la conservazione dei documenti. I Cantoni eseguono il diritto federale nel quadro della legislazione federale. L'alta vigilanza della Confederazione viene esercitata attraverso l'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC; art. 5 e art. 32 ORC)⁴⁹. Gli uffici del registro di commercio dei Cantoni e l'UFRC vengono definiti congiuntamente come autorità del registro di commercio.

Il nuovo capoverso 1 stabilisce che la Confederazione mette a disposizione l'infrastruttura nazionale del registro di commercio, creando in tal modo il registro di commercio nazionale. Il diritto vigente consente già al Consiglio federale di imporre ai Cantoni la tenuta del registro di commercio con strumenti informatizzati e di definire i requisiti necessari per la trasmissione di notificazioni e documenti giustificativi in forma elettronica (art. 929a CO; anche il nuovo testo dell'art. 940 cpv. 2 n. 1, 2, 3 e 9). Il 1° gennaio 2012 il Consiglio federale ha regolamentato in dettaglio il commercio elettronico, tra cui anche la notificazione nel registro di commercio per via elettronica (art. 12b segg., art. 175 ORC). In futuro la Confederazione metterà a disposizione dei Cantoni il sistema informatico per il registro di commercio elettronico nazionale. Questo compito comprende anche lo sviluppo del sistema e del relativo software.

In conformità al capoverso 2, la tenuta del registro di commercio precedentemente descritta spetta sempre ai Cantoni, che sono liberi di gestire il registro di commercio a livello intercantonale. Non viene invece più menzionata la tenuta del registro di commercio per distretto (cfr. art. 927 cpv. 2 CO), poiché solo il Cantone del Vallese ha ancora tre uffici regionali del registro di commercio. La tenuta del registro di commercio implica inoltre la partecipazione alla strutturazione e alla migrazione dei dati in vista della costituzione del registro di commercio nazionale. I Cantoni mettono a disposizione i beni mobili (tra cui anche PC e scanner) e immobili come pure il personale necessario alla tenuta professionale del registro di commercio.

Le attuali modalità di raccolta, gestione e archiviazione dei dati da parte dei Cantoni presentano alcuni grossi inconvenienti per le autorità del registro di commercio, gli enti giuridici e gli utenti del registro di commercio cantonale. L'infrastruttura nazionale del registro di commercio ai sensi del capoverso 1 e l'utilizzo di un software unico possono annullare questi svantaggi:

- Se l'UFRC e gli uffici del registro di commercio possono accedere a un registro di commercio nazionale, la trasmissione quotidiana dei dati tra i Cantoni e la Confederazione non sarà più necessaria. Questa semplificazione della procedura permette di guadagnare diversi giorni di tempo. È addirittura ipotizzabile poter effettuare una notificazione, un'iscrizione e la pubblicazione della costitu-

⁴⁷ RS 221.411.

⁴⁸ RS 221.411.1.

⁴⁹ NICHOLAS TURIN, Un Office fédéral du registre du commerce: pour quoi faire? REPRAX 2/3/2008, pag. 15 segg.

zione, ad esempio, di una società anonima o di una Sagl nell'arco di un solo giorno lavorativo.

- Il registro di commercio nazionale e l'abolizione dello scambio di dati appena menzionata costituiscono il fondamento per effettuare una ricerca unica e affidabile a livello nazionale degli enti giuridici e delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio con una determinata funzione o un potere di firma.
- Il coordinamento di fatti giuridicamente rilevanti, quali ad esempio le ristrutturazioni ai sensi della legge sulla fusione⁵⁰ o i trasferimenti di sede da un Cantone all'altro, si potrà gestire direttamente nel registro di commercio nazionale. La modifica di un'iscrizione riferita alla sede principale di una società, ad esempio la pubblicazione della dichiarazione di fallimento, può comportare l'adeguamento automatico delle iscrizioni relative alle succursali che hanno sede in altri Cantoni. Il registro di commercio nazionale semplificherà notevolmente la collaborazione tra i Cantoni e permetterà altresì una più stretta collaborazione con i Paesi confinanti, ad esempio per coordinare efficacemente le ristrutturazioni internazionali o i trasferimenti di sede transnazionali (cfr. sopra n. 1.5.1). Soprattutto nei confronti di autorità, enti giuridici e utenti stranieri che non hanno familiarità con il registro di commercio svizzero, il registro di commercio nazionale si presenterà come un'entità unica e di immediato utilizzo.
- Nel registro di commercio nazionale sarà più facile gestire i dati registrati, applicando criteri univoci. Questo faciliterà inoltre la strutturazione e la migrazione dei dati quando verrà installato un nuovo software o messo in servizio un nuovo server. Le innovazioni tecniche potranno essere implementate più rapidamente, in modo vantaggioso e senza burocrazia. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un push service che consenta di informare gli abbonati con un SMS o un'e-mail ogni volta che viene richiesta o apportata una modifica all'iscrizione di un dato ente giuridico nel registro di commercio. Sarà inoltre semplificata la soluzione di problemi tecnici inerenti all'attività quotidiana.
- La creazione del registro di commercio nazionale e l'utilizzo di un software unico consentono un'applicazione più efficiente ed efficace del diritto societario e di quello del registro di commercio in Svizzera. Questo migliorerà la comprensione e la comparabilità intercantonale delle iscrizioni riportate nel registro di commercio. Si potrebbe, ad esempio, impedire la proliferazione di funzioni non previste dalla legge (assessore, questore, amministratore, comandante, guardaporto, vicedirettore, ecc.) prevedendo nel rispettivo campo del software la possibilità di selezionare solo determinate funzioni⁵¹.
- Attualmente ogni Cantone gestisce la propria banca dati e il proprio archivio, in parte in formato cartaceo e in parte in forma elettronica. 15 Cantoni memorizzano i propri dati elettronici nello stesso luogo, ma i dati sono separati gli uni dagli altri. Undici Cantoni registrano i loro dati elettronici autonomamente. Il registro di commercio nazionale consentirà di gestire anche questo aspetto in maniera unitaria. È probabile che molti Cantoni potranno di conseguenza ridurre sensibilmente i propri archivi del registro di commercio.

⁵⁰ RS 221.301.

⁵¹ Cfr. in generale in merito alla problematica della crescita selvaggia di funzioni e designazioni: FLORIAN ZIHLER/SAMUEL KRÄHENBÜHL, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, REPRAX 3/2010, pag. 62 segg.

- Dopo la fase di istituzione del registro di commercio nazionale e di implementazione del software unico vi sarà una riduzione dei costi di manutenzione, inclusi quelli previsti per l'archiviazione e lo sviluppo.

La disponibilità di un registro di commercio nazionale potrebbe tuttavia comportare i seguenti inconvenienti:

- Un guasto tecnico o un attacco al registro di commercio nazionale da parte di hacker informatici coinvolgerebbe le informazioni di tutta la Svizzera. Tale aspetto può sembrare rilevante, va tuttavia ridimensionato poiché attualmente 22 Cantoni e 24 uffici del registro di commercio ricorrono ai servizi dello stesso fornitore esterno. Quanto alla probabilità dell'attacco di un hacker, va ricordato che tutte le iscrizioni del registro di commercio, compresi i relativi documenti giustificativi, sono già oggi accessibili al pubblico (art. 930 CO, art. 10 ORC). Inoltre, grazie alla creazione del registro di commercio nazionale, numerose trasmissioni di dati tra i Cantoni e la Confederazione e/o all'interno della stessa non avranno più luogo. Infine la Confederazione utilizzerà tutti i mezzi di cui dispone per prevenire guasti tecnici o attacchi di hacker. Grazie al registro informatizzato dello stato civile «Infostar» (art. 45a CC⁵²)⁵³, e al casellario giudiziale informatizzato «VOSTRA» (art. 365 CP⁵⁴), la Confederazione dispone di una vasta esperienza in materia di protezione di banche dati e di sistemi informatici.
- I Cantoni potrebbero percepire il registro di commercio nazionale come una perdita di autonomia. Questa perdita è comunque piuttosto esigua. Secondo il capoverso 2 i Cantoni continuano a tenere il registro di commercio e a verificare che le notificazioni e i documenti giustificativi siano conformi per contenuto alle prescrizioni legali e soddisfino tutte le disposizioni di legge (cfr. art. 937). Con la creazione del registro di commercio nazionale, la Confederazione non sottrae ai Cantoni alcun diritto esclusivo sui dati. I dati fondamentali del registro di commercio (notificazioni, documenti giustificativi, testi da pubblicare) sono già oggi di pubblico dominio (art. 930 CO; art. 10 ORC). Tutti i testi - salvo alcune irrilevanti eccezioni (cfr. p. es. art. 177 ORC) - devono essere pubblicati nel FUSC (art. 932 cpv. 2 CO). A determinate condizioni la SECO, organo responsabile del FUSC, mette i dati strutturati del registro di commercio a disposizione di organizzazioni private, in modo che possano eventualmente diffonderli⁵⁵. I fornitori privati completano questi dati con altre informazioni di carattere economico o offrono funzioni di ricerca più precise. Lo standard XML, che da marzo 2012 è utilizzato da tutti i Cantoni, consente già oggi una certa strutturazione dei dati che i Cantoni possono influenzare solo in misura marginale.

In virtù del capoverso 3 la Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. Questa disposizione riprende l'attuale articolo 5 capoverso 1 ORC. L'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio è esercitata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). In seno al DFGP, questo compito è

⁵² RS 201.

⁵³ Cfr. <http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/gesellschaft/zivilstand.html>.

⁵⁴ RS 311.

⁵⁵ Art. 12 seg. dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, RS 221.415). Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, consid. 7.2.1.

stato affidato all'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC), che a sua volta fa capo all'Ufficio federale di giustizia⁵⁶. L'alta vigilanza è oggi esercitata soprattutto mediante l'emanazione di istruzioni e comunicazioni pratiche⁵⁷ nonché la verifica della legittimità e l'approvazione delle iscrizioni cantonali (art. 5 cpv. 2 lett. a e b, art. 31 segg. ORC). L'UFRC ha inoltre la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale e delle autorità giudiziarie cantonali (lett. e)⁵⁸.

È cancellato il riferimento alle autorità cantonali di vigilanza dell'ufficio del registro di commercio (art. 927 cpv. 3 CO). L'importanza di tale autorità è già oggi molto limitata poiché tutte le decisioni dell'ufficio del registro di commercio possono essere impugnate dinanzi a un tribunale cantonale superiore, come unica autorità giudiziaria di ricorso (art. 165 cpv. 2 ORC)⁵⁹. I Cantoni possono tuttavia prevedere nel diritto cantonale un'autorità di vigilanza specifica per le questioni amministrative, operative e disciplinari.

La realizzazione del registro di commercio nazionale sarà un processo molto complesso e il Consiglio federale dovrà considerare un'eventuale entrata in vigore scaglionata delle nuove disposizioni. Dovrà inoltre emanare nell'ordinanza le necessarie disposizioni esecutive (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1).

Art. 928a II. Collaborazione tra le autorità

Questa disposizione costituisce la base legale per lo scambio delle informazioni tra le varie autorità: da un lato tra le autorità del registro di commercio stesse (cpv. 1) e dall'altro lato tra queste ultime e altre autorità amministrative e giudiziarie (cpv. 2 e 3). Questo disciplinamento soddisfa l'esigenza secondo cui il registro di commercio deve corrispondere alla situazione effettiva e tutela pertanto gli interessi dell'economia. Una disposizione comparabile è già stata proposta nel progetto di modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 2007⁶⁰.

Lo scopo del capoverso 1 è di consentire alle autorità del registro di commercio di comunicarsi reciprocamente, in maniera semplice e rapida, i fatti rilevanti necessari per le finalità del registro di commercio (cfr. art. 927 cpv. 1).

Il capoverso 2 introduce inoltre l'opzione dell'assistenza amministrativa generale. Questa dovrà essere concretizzata in una legge o in un'ordinanza affinché altre autorità possano trasmettere informazioni al registro di commercio. In molti ambiti è sensato che le autorità amministrative e giudiziarie sostengano le autorità del registro di commercio nella loro attività di aggiornamento e mantenimento della qualità delle informazioni contenute nel registro di commercio. Solo così si potrà garantire che i fatti iscritti siano completi e privi di errori e soddisfarle le aspettative degli utenti di disporre di un registro di commercio moderno. La collaborazione, ad esempio, con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) potrebbe configurarsi

⁵⁶ Art. 8 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1).

⁵⁷ Cfr. <http://www.e-service.admin.ch/wiki/display/ehrabasis/Contenuto>.

⁵⁸ Cfr. p. es. DTF 137 III 217 segg.

⁵⁹ BSK OR II-ECKERT, art. 927 N 13 segg.

⁶⁰ Cfr. art. 941 D-CO nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1459.

come segue: con un'annotazione nel registro di commercio sarebbe possibile, grazie a una comunicazione dell'ASR trasmessa mediante assistenza amministrativa, indicare in qualsiasi momento a tutti gli utenti, se un'impresa dispone di un'autorizzazione ai sensi delle legge sui revisori. La base legale di questo scambio d'informazioni è già data nell'art. 170 lett. b ORC. Le disposizioni speciali di legge in materia di tutela del segreto, in particolare del segreto fiscale, prevalgono tuttavia su questa disposizione.

Gli uffici del registro di commercio mettono a disposizione delle altre autorità le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi (cpv. 3). La trasmissione dei dati tra le autorità dovrà essere gratuita per non intralciare il flusso reciproco di informazioni. La portata dello scambio di informazioni si limita ai dati e ai documenti di cui le autorità hanno bisogno per l'adempimento dei propri compiti. Le autorità interessate non hanno comunque alcun obbligo di fare ricerche approfondite e devono unicamente inoltrare le informazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito della loro attività ordinaria.

Art. 928b III. Registro delle persone

L'infrastruttura gestita dalla Confederazione conterrà dati sulle persone fisiche iscritte nel registro di commercio. In virtù del capoverso 1 questi dati personali sono separati dai dati delle imprese e registrati in un «sistema d'informazione per il trattamento automatizzato di dati personali» (registro delle persone), gestito centralmente dall'Ufficio federale di giustizia. Questo registro delle persone metterà fine alla ridondanza dei dati - spesso discordanti - relativi alle stesse persone fisiche, contenuti nei diversi registri di commercio cantonali. Il registro delle persone consente la chiara identificazione delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio e assicura un trattamento uniforme dei relativi dati. Nel registro delle persone non vengono trattati i dati personali degni di particolare protezione né i profili della personalità di cui all'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992⁶¹ sulla protezione dei dati (LPD). I dati vengono raccolti per permettere di identificare le persone da iscrivere nel registro di commercio e le persone vengono informate in merito.

Conformemente al capoverso 2, le autorità del registro di commercio potranno accedere al registro delle persone tenuto dalla Confederazione mediante una procedura di richiamo: l'ufficio cantonale del registro di commercio verifica in sede di iscrizione se la persona da iscrivere compare già nel registro delle persone. Può controllare direttamente i dati forniti, identificando univocamente la persona nel registro delle persone. Se la persona non è ancora inserita nel registro, l'ufficio del registro di commercio può registrarla. Le autorità del registro di commercio elaborano i dati direttamente nel registro delle persone. L'introduzione di questo accesso online a fini amministrativi interni risponde a un interesse pubblico e non contrasta con gli interessi degni di protezione delle persone interessate.

La Confederazione, in qualità di titolare del registro delle persone, risponde - ai sensi del capoverso 3 - della sicurezza del registro e della legittimità del trattamento dei dati personali in esso contenuti. Le persone fisiche iscritte nel registro delle persone possono far valere il proprio diritto all'informazione presso le autorità del registro di commercio. Non sono previste limitazioni di tale diritto.

⁶¹ RS 235.1.

Art. 928c IV. Numero d'assicurato AVS e numero d'identificazione

I dati sulle persone fisiche iscritte nel registro di commercio (cfr. art. 928*b*) contenuti nel registro delle persone vengono corredati del numero d'assicurato AVS (NAVS13) che funge da identificatore personale nel registro delle persone. Tale registro è collegato alla banca dati UPI (Unique Person Identification Database) dell'Ufficio centrale di compensazione AVS/AI (UCC). Il collegamento è reso possibile dall'uso sistematico del NAVS13 come previsto al capoverso 1.

Conformemente al capoverso 2 il collegamento con l'UPI assicura che i dati contenuti nel registro delle persone vengano trattati correttamente. Garantisce quindi la qualità costante dei dati e il relativo aggiornamento. Grazie al collegamento con l'UPI e all'uso del NAVS13, le modifiche ai dati personali (p. es. la modifica del nome o dello stato civile) dovranno essere notificate al massimo ancora una sola volta presso il registro di commercio o un'altra autorità che si avvale dell'UPI. Il collegamento tra le persone fisiche registrate nel registro delle persone e gli enti giuridici in cui queste persone figurano come organi (p. es. membri del consiglio d'amministrazione) o aventi poteri di firma (p. es. procuratori), comporta automaticamente che i dati sulle persone fisiche riportati negli estratti del registro di commercio siano costantemente aggiornati.

La Confederazione è responsabile della sincronizzazione dei dati con l'UPI e della gestione del NAVS13 nel registro delle persone (cfr. art. 928*b* cpv. 3).

Il NAVS13 non comparirà mai pubblicamente sugli estratti del registro di commercio o in altri documenti pubblici (cfr. art. 936 cpv. 2). Per consentire che i dati sulle persone fisiche inserite nel registro delle persone possano essere pubblicati più facilmente nel registro di commercio, è indispensabile che - come previsto al capoverso 3 - i dati vengano associati a un numero d'identificazione specifico che può essere pubblicato. La natura e la struttura del numero d'identificazione saranno disciplinati nell'ordinanza (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 8).

Art. 929 C. Iscrizione, modificazione e cancellazione / I. Principi

Le iscrizioni nel registro di commercio devono essere tali da non trarre in inganno né da ledere l'interesse pubblico. Gli stessi principi sono contemplati nel diritto delle ditte commerciali (cfr. art. 944 cpv. 1 CO).

Contrariamente all'articolo 26 ORC e all'articolo 944 capoverso 1 CO, il capoverso 1 non menziona più esplicitamente l'obbligo della veridicità delle iscrizioni. In effetti tale obbligo non ha più ragione d'essere, poiché le notificazioni e i documenti giustificativi che non corrispondono a verità, anche se solo parzialmente, comportano comunque la formulazione di testi ingannevoli. L'obbligo della veridicità è espresso quindi integralmente nel divieto di trarre in inganno⁶². Tale divieto si rivolge principalmente alle persone tenute a presentare la notificazione - su riserva della struttura e della formulazione del testo da pubblicare. Per valutare se un documento giustificativo o un testo da pubblicare violano il divieto d'inganno, si prende a riferimento l'osservatore medio e non una cerchia specifica di clienti, né uno specialista del gruppo d'impresе in questione o un utente particolarmente inesperto del registro di commercio⁶³. Qualora la notificazione e tutti i documenti giustificati-

⁶² KÜNG, BK-OR, art. 929 N 145 seg.

⁶³ DTF 123 III 220 consid. 4b, pag. 226; cfr. BSK OR II-ALTENPOHL, art. 944 N 15 e HIS, BK-OR, art. 944 N 90.

vi siano presentati conformemente all'articolo 930 capoverso 3, le autorità del registro di commercio possono presumere che i fatti esposti corrispondano a verità⁶⁴.

Quanto all'espressione «interesse pubblico» si può presumere che, conformemente alla pratica corrente del registro di commercio e secondo la dottrina dominante, si tratti di tutelare interessi concreti e non interessi generali di carattere economico, sociale e fiscale. Non si potrà pretendere che le autorità del registro di commercio tutelino interessi pubblici generali che vanno al di là di quelli espressamente previsti dalle disposizioni di legge⁶⁵. Esempi di tutela di interessi pubblici concreti da parte delle autorità del registro di commercio si riscontrano nel diritto bancario e nell'ambito della previdenza professionale⁶⁶.

Il principio della documentazione dei fatti di cui al capoverso 2 costituisce un altro aspetto fondamentale del registro di commercio. Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio devono essere documentati (cfr. art. 20 segg. ORC). Non sono pertanto sufficienti le dichiarazioni verbali rese dinanzi alle autorità del registro di commercio. Nella maggior parte dei casi, i documenti giustificativi richiesti per l'iscrizione di un determinato fatto sono riportati nell'ordinanza sul registro di commercio, che prevede delle check list e prescrive determinati contenuti per i documenti giustificativi stessi (p. es. art. 43, art. 55 e art. 94 ORC). L'ordinanza sul registro di commercio indica inoltre i requisiti formali generali di un documento giustificativo; i verbali, ad esempio, devono recare la firma del segretario e del presidente dell'organo deliberante (art. 23 cpv. 2 ORC). Anche la legge prescrive talvolta requisiti di forma e di contenuto per i documenti che vengono utilizzati in tutto o in parte come documenti giustificativi per un'iscrizione nel registro di commercio (p. es. art. 627, art. 650 cpv. 2, art. 702 cpv. 2 e art. 734 CO).

Art. 930 II. Notificazione

L'articolo 15 capoverso 1 ORC prescrive che l'iscrizione nel registro di commercio debba fondarsi su una notificazione. Data la sua rilevanza in materia di registro di commercio, questa disposizione deve essere sancita in una legge.

Le autorità del registro di commercio potranno tuttavia continuare a iscrivere direttamente nel registro di commercio, anche in assenza di una notificazione, determinati contenuti dei testi pubblicati, al fine di garantire il costante aggiornamento del registro stesso e facilitare il lavoro degli enti giuridici. Per quanto concerne i dati delle persone fisiche (modifiche del nome, dello stato civile, della cittadinanza, ecc.) l'aggiornamento può avvenire automaticamente con il supporto di un'altra banca dati statale, l'UPI della centrale di compensazione dell'AVS. A ciò serve l'uso sistematico del numero d'assicurato AVS e la compilazione del registro delle persone (cfr. art. 928b e art. 928c). Il Consiglio federale emanerà a tale scopo apposite disposizioni esecutive (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1, 3 e 8).

⁶⁴ Cfr. decisione del Tribunale cantonale di San Gallo del 1° maggio 2011 (AB.2011.3-AH), consid. 4b e decisione del Tribunale cantonale di Friburgo del 27 febbraio 2012 (603 2012-19/20), pag. 4 seg.

⁶⁵ HIS, BK-OR, art. 940 N 54; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10ª edizione, Berna 2007, § 6 N 53; CLEMENS MEISTERHANS, Die Bewilligung als Voraussetzung für die Handelsregistereintragung, REPRAX 1/2012, pag. 43 segg.

⁶⁶ Cfr. art. 1 cpv. 4 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952) e l'art. 94 cpv. 1 lett. f ORC.

Il capoverso 2 stabilisce che un'iscrizione può essere eseguita anche in assenza di una notificazione ai sensi del capoverso 1, segnatamente in base a una sentenza o a una decisione oppure d'ufficio. I provvedimenti contenuti nel dispositivo della sentenza o della decisione sostituiscono la notificazione, in conformità a quanto stabilito dalla vigente ordinanza sul registro di commercio (art. 19 periodo 1 ORC).

Il capoverso 3 stabilisce che la notificazione è considerata inoltrata nel momento in cui sono stati presentati all'ufficio del registro di commercio tutti i documenti giustificativi necessari (cfr. art. 929 cpv. 2) e sia la notificazione che i documenti giustificativi sono conformi ai requisiti legali previsti. Tali requisiti possono riguardare il contenuto (p. es. art. 626 seg., art. 631 cpv. 2 e art. 652e CO), la forma o la lingua (firme richieste, data attuale, testi consolidati, lingua ufficiale corretta, ecc.; cfr. art. 16 segg. ORC). Il termine si considera rispettato solo se tutti i documenti giustificativi necessari sono allegati alla notificazione. Il capoverso 3 costituisce la norma di legge che sancisce formalmente quanto disposto dall'articolo 15 capoverso 3 ORC e dalla giurisprudenza del Tribunale federale⁶⁷, come per altro già previsto dalla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010⁶⁸.

Il capoverso 4 prevede che la notificazione deve essere inoltrata esclusivamente in formato elettronico. Attualmente la notificazione è effettuata per via elettronica o in forma cartacea. L'inoltro in formato elettronico della notificazione e dei documenti giustificativi è introdotto a seguito della tendenza verso la comunicazione elettronica (art. 12b segg. ORC). A differenza di quanto accade all'estero, tutte le persone - quindi non solo i pubblici ufficiali rogatori e gli avvocati - possono inoltrare una notificazione elettronica all'ufficio del registro di commercio. Il periodo transitorio di cinque anni consente a tutti i soggetti interessati di adeguarsi alla procedura di inoltro in formato esclusivamente elettronico (cfr. art. 3 delle disposizioni transitorie).

Non più nella legge è stabilito che in caso di persone giuridiche la responsabilità della notificazione spetti all'organo superiore di direzione o di amministrazione (cfr. art. 931a cpv. 2 CO). Ciò consente al Consiglio federale di sancire a livello di ordinanza un'eventuale soluzione più flessibile (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 3).

Art. 931 III. Numero d'identificazione delle imprese

Nel capoverso 1 viene introdotto - rispetto all'attuale articolo 936a CO - il concetto di ente giuridico (cfr. art. 927 cpv. 2), includendo così esplicitamente anche gli enti giuridici di cui alla legge sugli investimenti collettivi⁶⁹ (cfr. art. 927 cpv. 2 n. 10-12).

Il capoverso 2 corrisponde al vecchio articolo 936a capoverso 2 CO, ma anche qui è introdotto il concetto di ente giuridico. Viene inoltre precisato quello di trasformazione.

⁶⁷ DTF 69 I 51 consid. 1, pag. 54.

⁶⁸ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (FF 2008 1321, 1458 seg.).

⁶⁹ Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31).

Le competenze del Consiglio federale riguardo all'emanazione di disposizioni esecutive concernenti il numero d'identificazione delle imprese si desumono dall'art. 14 LIDI⁷⁰. Perciò si rinuncia consapevolmente all'articolo 936a capoverso 3 CO eliminando così un doppione formale.

Art. 932 IV. Obbligo d'iscrizione e diritto d'iscrizione/1. Imprese individuali e succursali

Il capoverso 1 stabilisce che una persona fisica che gestisce un'impresa in forma commerciale è tenuta a iscriversi nel registro di commercio. La disposizione si rifà al diritto vigente (art. 934 cpv. 1 CO). L'articolo 36 capoverso 1 ORC richiede inoltre un fatturato annuo pari ad almeno 100 000 franchi.

Nella prassi, il tenore dell'articolo 934 capoverso 1 CO ha sempre determinato problemi di interpretazione, dato che non utilizza il concetto preciso di «persona fisica», ma il termine «chi». Ad esempio non era chiaro se anche gli istituti di diritto pubblico, ad esempio gli ospedali universitari cantonali, che sostanzialmente gestiscono un'impresa in forma commerciale, potessero essere obbligati - in virtù dell'articolo 934 capoverso 1 CO - a iscriversi nel registro di commercio. Grazie alla precisazione di cui al capoverso 1 questi problemi vengono accantonati. L'obbligo d'iscrizione da parte degli istituti di diritto pubblico è ora disciplinato nell'art. 932a.

Gli articoli 641, 778a e 836 CO sull'iscrizione di succursali nel registro di commercio - identici tra loro - confluiscono, a fini di maggiore chiarezza, nel capoverso 2. Parallelamente le pertinenti disposizioni vengono abrogate nel diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa. La disposizione chiarisce inoltre, a scopo di precisazione e in conformità al capoverso 1, che l'obbligo di iscrizione di una succursale sussiste laddove con essa si gestisca un'impresa in forma commerciale.

Il Tribunale federale ha individuato diversi elementi che descrivono il concetto di impresa gestita in forma commerciale, sottolineando come si debba tenere conto del complesso di circostanze nelle quali si esercita un'attività⁷¹. Dato che gli aspetti contingenti che contraddistinguono il singolo caso sono determinanti, non è possibile fornire una definizione esatta. Anche l'art. 2 lett. b ORC, che definisce l'impresa «un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno», deve essere interpretata caso per caso⁷². Dalla giurisprudenza del Tribunale federale si può tuttavia evincere che un'impresa si considera gestita in forma commerciale solo quando le risorse (proprie o di terzi) investite presuppongono un'organizzazione professionale in termini di economia d'impresa, contabilità e bilancio. Il titolare dell'impresa non si occupa più da solo delle gravose attività specialistiche, ma risulta essere il coordinatore o il responsabile di impiegati che spesso vantano qualifiche professionali analoghe. Anche fatturati di importo elevato, costosi apparati e cospicui oneri per la consulenza contabile e legale sono significa-

⁷⁰ Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero di identificazione delle imprese (LIDI, RS 431.03).

⁷¹ Ex multis DTF 135 III 304 consid. 5.4, pag. 312 segg.; decisione 4A.526/2008 del Tribunale federale del 21 gennaio 2009, consid. 4; DTF 130 III 707 consid. 4, pag. 710 segg.

⁷² Chiaramente descritto in: ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10^a edizione, Berna 2007, § 4 N 34 segg.

tivi indizi del fatto che si è in presenza di un'impresa gestita in forma commerciale⁷³.

Il capoverso 3 stabilisce che una persona fisica e una succursale che gestiscono un'impresa che non raggiunge l'estensione di un'impresa gestita in forma commerciale, possano comunque iscriversi nel registro di commercio. La possibilità dell'iscrizione volontaria di cui al capoverso 3 è limitata a questi due enti giuridici. Non possono essere iscritte nel registro di commercio quindi la società semplice di cui all'art. 530 segg. CO né il trust di diritto estero (art. 149a segg. LDIP⁷⁴).

Art. 932a 2. Istituti di diritto pubblico

Per essere considerato un istituto di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 927 capoverso 2 n. 13, un'istituzione di diritto pubblico deve essere autonoma dal punto di vista organizzativo. L'autonomia organizzativa non coincide necessariamente con il criterio della personalità giuridica, quindi l'istituto non deve per forza essere una persona giuridica⁷⁵. Un significativo indizio di autonomia organizzativa è rappresentato dalla disponibilità di un patrimonio distinto⁷⁶. L'ufficio del registro di commercio dovrebbe favorire l'iscrizione nel registro di commercio di un istituto di diritto pubblico e la conseguente possibilità di utilizzare gli strumenti di ristrutturazione della legge sulla fusione (art. 99 segg. LFus⁷⁷), a condizione che tale istituto non presenti evidenti lacune in termini di autonomia organizzativa. Anche un Comune politico può quindi essere classificato come istituto di diritto pubblico (cantonale).

Sebbene in base al diritto vigente⁷⁸ la questione sia talvolta controversa, il Tribunale federale ha sostenuto in diverse decisioni l'obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico quando gestiscano un'impresa in forma commerciale⁷⁹. Il capoverso 1 prevede quindi che gli istituti di diritto pubblico debbano iscriversi nel registro di commercio qualora gestiscano un'impresa in forma commerciale (cfr. in merito a questo concetto l'art. 932). Sia l'equiparazione di tutti gli enti giuridici di diritto pubblico e privato che gestiscono un'impresa in forma commerciale che l'auspicata trasparenza depongono a favore dell'interpretazione secondo cui gli istituti di diritto pubblico sono obbligati a iscriversi. I necessari documenti giustificativi e l'oggetto dell'iscrizione sono già previsti dal diritto federale vigente (art. 106 segg. ORC).

⁷³ Cfr. ANNINA MENGELT, Freie Berufe und deren Eintragung ins Handelsregister - (K)eine Sonderbehandlung, REPRAX 4/2009, pag. 24 seg. (in merito alla decisione 4A.526/2008 del 21 gennaio 2009) e FLORIAN ZIHLER, Praxisänderung des Bundesgerichts bei der handelsregisterrechtlichen Eintragungspflicht landwirtschaftlicher Einzelunternehmer, REPRAX 3/2009, pag. 52 seg. (in merito alla DTF 135 III 304 segg.).

⁷⁴ Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). Cfr. ADRIAN TAGMANN, Handelsregisterrechtliche Behandlung des Trusts bei der GmbH, REPRAX 2/2010, pag. 46.

⁷⁵ Messaggio del 13 giugno 2000 a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus), FF 2000 3765, 3814 e 3901.

⁷⁶ MARC AMSTUTZ/RAMON MABILLARD, Fusionsgesetz (FusG), Kommentar, Basilea 2008, art. 2 N 14.

⁷⁷ RS 221.301.

⁷⁸ Cfr. p. es. BSK OR II-Eckert, Art. 934 N 1 versus RIEMER, Berner Kommentar, Art. 52-59, Berna 1993, art. 52 N 14 seg.

⁷⁹ DTF 115 Ib 233 consid. 3, pag. 237, Zuger Kantonalbank; DTF 80 I 383, pag. 384, Oberwalliser Kreisspital; DTF 57 I 315 consid. 3, pag. 319, Aargauische Kantonalbank.

Il Tribunale federale ha stabilito che l'iscrizione dell'istituto nel registro di commercio non ha in genere efficacia costitutiva. È tuttavia ammesso che il diritto pubblico preveda che un istituto della collettività pubblica si costituisca solo quando è realizzata l'iscrizione nel registro di commercio⁸⁰. L'iscrizione non procura all'istituto una personalità giuridica se questa non spetta all'istituto in forza del diritto pubblico⁸¹.

Gli istituti di diritto pubblico che gestiscono un'impresa in forma commerciale, costituiti prima dell'entrata in vigore di questa legge, devono iscriversi nel registro di commercio entro due anni dall'entrata in vigore della legge (cfr. art. 2 delle disposizioni transitorie).

Come accade per i titolari di imprese individuali e per le succursali (cfr. art. 932), l'organo superiore di direzione o di amministrazione può iscrivere volontariamente un istituto di diritto pubblico nel registro di commercio. Un grande vantaggio dell'iscrizione volontaria in virtù del capoverso 2 è costituito dalla presunzione di conoscenza dell'articolo 936a capoverso 2 – con particolare riferimento alle persone con facoltà di rappresentanza –, che trova piena applicazione.

Art. 933 V. Modifica di fatti

L'articolo 933 coincide esattamente con il vigente articolo 937 CO, che viene ripreso nell'articolo 27 ORC.

Qualora un fatto iscritto subisca modificazioni, queste vanno iscritte nel registro di commercio (modificazione o cancellazione del fatto). Tale disposizione si applica anche a fatti la cui pubblicazione non è prevista dalla legge, ma che erano stati iscritti nel registro di commercio in quanto ulteriori fatti (art. 30 ORC). Affinché sia possibile procedere con l'iscrizione nel registro di commercio, tutte le modifiche devono essere notificate (cfr. art. 930) e documentate (cfr. art. 929 cpv. 2) in conformità alla legge.

Se l'organo superiore di direzione o di amministrazione non adempie al proprio obbligo d'iscrizione, l'ufficio del registro deve provvedere all'iscrizione d'ufficio (cfr. art. 934 e art. 937a segg.).

Il diritto delle persone che cessano le loro funzioni di chiedere la propria cancellazione al registro di commercio non è più sancita esplicitamente a livello di legge, poiché si tratta di una materia che può essere disciplinata in modo più flessibile ed esteso nell'ambito dell'ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 3 e art. 17 cpv. 2 ORC).

Art. 934 VI. Cancellazione d'ufficio

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 938a CO. L'ambito di applicazione di cui al capoverso 1 viene però esteso nella misura in cui vi sono incluse non solo le società, ma - a prescindere dalla forma giuridica - tutti gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio conformemente all'articolo 927 capoverso 2. Anche nel caso del titolare di un'impresa individuale o di un'associazione può risultare opportuna una cancellazione d'ufficio dal registro di commercio, qualora non svolga più attività commerciale e non vi siano più attivi realizzabili.

⁸⁰ Cfr. RIEMER, Berner Kommentar, Art. 52-59, Berna 1993, art. 52 N 14 seg.

⁸¹ DTF51 I 212 consid. 2, pag. 232; cfr. BSK ZGB I-HUGUENIN, art. 52 N 9 seg.

L'articolo 155 ORC, che è la disposizione esecutiva dell'articolo 938a CO, utilizza già il concetto di ente giuridico. Le basi legali dell'articolo 155 ORC sono però controverse⁸². In luogo dell'ormai obsoleto concetto delle «grida» si utilizza quello della triplice pubblicazione nel FUSC (cfr. ad esempio l'art. 733 CO).

Il capoverso 2 viene lievemente modificato dal punto di vista redazionale. I soggetti autorizzati non sono più, infatti, elencati singolarmente. Inoltre si stabilisce l'oggetto della decisione del giudice, ossia se la cancellazione d'ufficio sia possibile. Da un punto di vista materiale ciò non cambia nulla.

La competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive, sancita dall'articolo 938a capoverso 3 CO, è trasposta nell'articolo 940 capoverso 2 n. 3.

Art. 935 VII. Reiscrizione

La reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è oggi disciplinata dall'articolo 164 ORC e non poggia su una chiara base legale formale. Dato che si tratta di una disposizione importante ai fini pratici, i suoi principali elementi vengono ora disciplinati a livello di legge.

La competenza in materia di reiscrizione spetta tuttora al giudice. In virtù del capoverso 1 è altresì necessario - come lo era finora - rendere verosimile il sussistere di un eventuale interesse degno di protezione alla reiscrizione dell'ente giuridico cancellato.

Le ragioni di cui all'articolo 164 capoverso 1 lettere a-d ORC, che motivano il sussistere di un interesse degno di protezione per la reiscrizione di un ente giuridico cancellato, sono trasposte, senza modifica, nel capoverso 2 numeri 1-4. I motivi di un'eventuale reiscrizione sono però estesi secondo una duplice ottica. In primo luogo la lista non è più formulata a titolo definitivo; lo si comprende dalla locuzione «in particolare» che introduce il capoverso 2. In secondo luogo nel capoverso 2 numero 5 è esplicitamente menzionato quale nuovo motivo per la reiscrizione la cancellazione d'ufficio operata ingiustamente (cfr. art. 934). Nella vigente normativa non è tra l'altro chiaro se in un caso simile la competenza spetti all'ufficio del registro di commercio oppure al giudice. Poiché ritenuta più idonea, l'avamprogetto sancisce la competenza materiale del giudice, al fine di permettere a quest'ultimo di giudicare tutte le domande di reiscrizione e favorire in tal modo una prassi uniforme in materia. Inoltre, il motivo di reiscrizione⁸³, già applicato nella prassi, viene qui sancito nella legge.

Se il giudice ordina la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato, secondo il capoverso 3 quest'ultimo deve colmare le eventuali lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 937b in combinato disposto con l'art. 731b; art. 154 ORC). Ciò può comportare che il giudice debba ordinare, contestualmente alla reiscrizione dell'ente giuridico, anche il suo

⁸² Cfr. sentenze del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 7 settembre 2011 (VB.2011.00276), consid. 3.3 e del Tribunale distrettuale di Losanna del 4 gennaio 2011 (PP10.034248), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 92 segg. e pag. 112 seg.

⁸³ Disposizioni del giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo del 13 dicembre 2010 (EO100312/U) e del giudice unico del Tribunale civile di primo grado del Cantone di Ginevra del 27 giugno 2011 (C/8397/2011-13 SP), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 114 segg.

scioglimento e la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731b cpv. 1 n. 3 CO).

Art. 936 D. Pubblicità ed effetti / I. Pubblicità e pubblicazione

Secondo il capoverso 1 il registro di commercio è pubblico. Il carattere pubblico riguarda le notificazioni, i documenti giustificativi e le iscrizioni nel registro di commercio. La portata del carattere pubblico del registro di commercio rimane invariata (art. 930 CO; art. 10 ORC).

In virtù del capoverso 2, il numero d'assicurato AVS (cfr. art. 928c) non è pubblico. Vista l'importanza ai fini della tutela dei dati, questo aspetto è esplicitamente sancito.

Secondo la normativa vigente, le iscrizioni nel registro di commercio sono pubblicate in formato elettronico nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 931 CO)⁸⁴. Editore del FUSC è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)⁸⁵. Il capoverso 3 primo periodo prevede ora una netta semplificazione per quanto riguarda la pubblicazione dei testi, che saranno pubblicati direttamente in Internet grazie al registro di commercio nazionale. Le iscrizioni nel registro di commercio saranno inoltre pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Nell'ambito della pubblicità di cui al capoverso 1, gli utenti del registro di commercio possono consultare direttamente il registro di commercio nazionale attraverso Internet. Oltre ai testi oggetto di pubblicazione, il carattere di pubblicità riguarda - in virtù del capoverso 3 primo periodo - anche lo statuto e l'atto di fondazione. Qualora dovessero essere resi generalmente accessibili altri documenti giustificativi, i relativi dettagli devono essere disciplinati nell'ordinanza sul registro di commercio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 5 e 6). A tale riguardo è necessario in particolare tenere conto della protezione dei dati, evitando che siano pubblicati in Internet indirizzi privati, firme, copie e numeri di documenti d'identità. Anche il diritto all'oblio ai sensi del successivo capoverso 5 deve essere applicato agli ulteriori documenti giustificativi pubblicati in Internet.

Continua a essere prevista, a titolo complementare, la pubblicazione nel FUSC dei dati contenuti nel registro di commercio, senza che tale pubblicazione comporti gli effetti di cui all'articolo 936a.

Tutte le modifiche apportate nel registro di commercio devono poter essere ricostruibili. Occorre evitare che gli utenti trovino esclusivamente l'iscrizione consolidata di un ente giuridico nel registro di commercio, cosa che lo costringerebbe a ricostruire autonomamente le modifiche apportate. Essi devono poter risalire a ogni modifica operata in una determinata data rispetto al giorno precedente. È per questa ragione che il capoverso 3 secondo periodo prescrive che debba essere assicurata la tracciabilità cronologica delle modifiche. Ciò corrisponde alla funzione svolta dall'attuale registro giornaliero (art. 8 ORC).

Il capoverso 4 costituisce l'esplicita base legale che permette di effettuare una ricerca nel registro di commercio nazionale per persona e per data, secondo modalità

⁸⁴ Il FUSC è consultabile in Internet all'indirizzo: <https://www.fusc.ch> (registro di commercio).

⁸⁵ Art. 5 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, RS **221.415**).

stabilite dal Consiglio federale (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 1 e 8; v. anche art. 12 cpv. 3 ORC). Per quel che riguarda la ricerca per persona, il capoverso 4 era già previsto nel messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni del 21 dicembre 2007⁸⁶. Alcuni Cantoni propongono già questo tipo di funzioni di ricerca⁸⁷.

Secondo il capoverso 5, dieci anni dopo la cancellazione dell'ente giuridico, l'iscrizione, lo statuto, l'atto di fondazione ed eventuali altri documenti giustificativi non sono più accessibili al pubblico in Internet. Trova così attuazione il diritto all'oblio per ciò che concerne Internet, richiesto da anni dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁸⁸ e conforme in maniera generale agli obiettivi del Consiglio federale illustrati nel Rapporto del 9 dicembre 2011 concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati⁸⁹. Creditori, soci o studiosi possono però continuare a consultare le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi presso l'ufficio cantonale del registro di commercio e richiederne copie, anche in formato elettronico. Con il capoverso 5 le informazioni e i documenti pubblicati in Internet non sono più pubblici per ciò che concerne la rete, ma rimangono pubblicamente accessibili in virtù del capoverso 1. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli in un'ordinanza (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 6). Si potrebbe ad esempio ipotizzare una pubblicazione che segnali la concreta limitazione del carattere pubblico in Internet poco prima della scadenza dei dieci anni. Gli utenti del registro di commercio abbonati al push service del registro di commercio, verrebbero informati attraverso tale servizio.

Art. 936a II. Effetti

Il capoverso 1 si richiama all'articolo 936 capoverso 3 e stabilisce che le iscrizioni nel registro di commercio diventano efficaci all'atto della loro pubblicazione in Internet. L'iscrizione nel registro di commercio diventa invece efficace nei confronti di terzi solo il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione in Internet, che rappresenta anche la data di riferimento ai fini della decorrenza di un eventuale termine che decorre dalla pubblicazione dell'iscrizione. Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 932 capoverso 2 CO, tuttavia non si riallaccia più alla pubblicazione nel FUSC, ma alla pubblicazione in Internet.

Il capoverso 2 corrisponde materialmente al vigente articolo 933 capoverso 1 CO. È esclusa l'obiezione che qualcuno non fosse a conoscenza di un'iscrizione pubblicata nel registro di commercio (effetto pubblicitario positivo). Secondo l'articolo 9 CC⁹⁰, un registro pubblico (qual è il registro di commercio⁹¹) fa piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. Un'iscrizione nel registro di commercio, ad esempio la modificazione della ditta di una società anoni-

⁸⁶ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF **2008** 1321, 1456 seg.

⁸⁷ Cfr. sentenza 2008/16 del Tribunale amministrativo federale del 26 febbraio 2008, consid. 5.2.8 in combinazione con il consid. 5.2.2.

⁸⁸ <http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01193/01194/index.html?lang=it>.

⁸⁹ FF **2012** 227, 240.

⁹⁰ RS **210**.

⁹¹ DTF **106** II 346, consid. 1, pag. 348.

ma, è quindi considerata un fatto generalmente noto (di pubblica notorietà) di cui non è, in particolare, necessario dare prova nel corso di un procedimento giudiziario⁹².

Gli utenti del registro di commercio possono confidare nel segreto da parte del registro di commercio per quanto concerne i fatti che devono esservi iscritti⁹³. Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, secondo il capoverso 3 essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza (effetto pubblicitario negativo). Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 933 capoverso 2 CO.

Art. 937 E. Doveri dell'ufficio del registro di commercio / I. Verifica

Si è consapevolmente rinunciato a sancire testualmente nella legge l'ormai storica formula cognitiva del Tribunale federale⁹⁴ concernente il dovere di verifica da parte dell'ufficiale del registro di commercio secondo l'articolo 940 CO. Ciò consente alle autorità giudiziarie cantonali e al Tribunale federale di sviluppare ulteriormente la giurisprudenza. Nell'ambito della prassi del registro di commercio, il dovere di verifica di cui all'articolo 940 CO non comporta oggi problemi rilevanti, dato che in molti uffici del registro di commercio si è diffuso un approccio tipico da «fornitore di servizi». Inoltre, molti problemi di natura giuridica possono essere risolti preliminarmente a una notificazione con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti.

La prima parte dell'articolo 937 corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 1 CO. Il concetto di «ufficiale del registro» è sostituito con quello di «ufficio del registro di commercio». Alla stregua della prassi vigente, l'ufficio del registro di commercio è responsabile dell'attuazione di determinate norme speciali, ad esempio in relazione alla previdenza professionale e alle banche. Questo aspetto corrisponde alla funzione di attuare il diritto attribuita al registro di commercio (cfr. art. 927 cpv. 1).

La seconda parte dell'articolo 937 corrisponde materialmente al vigente articolo 940 capoverso 2 CO, che viene però formulato senza riferimenti alla forma giuridica degli enti, sostituendo il termine «statuto» con i concetti utilizzati nell'ambito del diritto sul registro di commercio «notificazione» e «documenti giustificativi» (cfr. art. 16 segg. e art. 20 segg. ORC nonché art. 929 cpv. 2 e art. 930). Anche le locuzioni «disposizioni legali di carattere imperativo» e «contenga quanto la legge richiede» sono sostituite da una formulazione già utilizzata per l'art. 930 cpv. 3 («conformi alle disposizioni legali sulla forma, sul contenuto e sulla lingua»). L'ufficio del registro di commercio verifica ad esempio se lo statuto di una società

⁹² Sentenza 5A. 62/2009 del Tribunale federale del 2 luglio 2009, consid. 2.

⁹³ DTF 65 II 85 segg.

⁹⁴ DTF 132 III 668 consid. 3.1, pag. 672: «In virtù dell'art. 940 cpv. 1 CO (...), l'ufficiale del registro è tenuto a verificare se sono soddisfatte le condizioni legali per l'iscrizione. Mentre gli è riconosciuto un pieno potere di cognizione in ordine ai requisiti formali previsti dal diritto sul registro di commercio, i suoi poteri di verifica in questioni di diritto materiale sono limitati. Secondo la giurisprudenza costante egli è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge imperative istituite nel pubblico interesse o a tutela di terzi, mentre gli interessati devono adire l'autorità giudiziaria civile ai fini dell'attuazione di norme dispositive o che toccano esclusivamente interessi privati. Dato che può essere di volta in volta difficile operare una distinzione, l'iscrizione deve essere rifiutata solo qualora violi manifestamente e inequivocabilmente il diritto, ma non se si basa su un'interpretazione della legge in qualche modo sostenibile, la cui valutazione rimane riservata all'autorità giudiziaria civile (...)» (*traduzione*).

anonima presenti i contenuti imperativamente necessari (cfr. art. 626), se le quote sociali di una Sagl siano state liberate almeno al valore nominale (art. 774 cpv. 2 CO), se la procedura per la riduzione del capitale sia stata pienamente rispettata (art. 732 segg. CO) o se la notificazione concernente un'iscrizione nel registro di commercio sia stata firmata dalle persone legittimamente autorizzate (art. 17 ORC).

Art. 937a II. Diffida e iscrizione d'ufficio

L'articolo 937a CO rappresenta il pendant amministrativo al dovere degli enti giuridici di notificare e documentare ogni modificazione dei fatti iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 933). Sul piano materiale corrisponde pienamente al vigente articolo 941 CO, a eccezione del fatto che il termine «ufficiali del registro» è sostituito da quello di «ufficio del registro di commercio».

La procedura di attuazione dell'obbligo d'iscrizione è oggi descritta dall'articolo 152 ORC. Il Consiglio federale deve emanare anche le disposizioni di attuazione concernenti la diffida e l'iscrizione d'ufficio (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 2 e 3).

Art. 937b III. Lacune nell'organizzazione di società

L'articolo 941a CO, in vigore dal 1° gennaio 2008, ha dato prova della sua validità nella prassi. È stato creato uno strumento efficace, voluto dal Consiglio federale e dal Parlamento⁹⁵, per ovviare alle lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge per le società e le fondazioni (art. 941a in combinato disposto con l'art. 731b CO). In un punto la disposizione finora vigente è però insoddisfacente. In caso di associazioni, l'ufficio del registro di commercio può intervenire solo se sono violate prescrizioni imperative sull'ufficio di revisione (art. 941a cpv. 3 CO). Questa limitazione non è oggettivamente giustificata e, nel caso concreto di un'associazione per la quale nel registro di commercio non risultava più alcun membro della direzione, ha comportato che l'ufficio del registro di commercio non ha potuto procedere direttamente contro tale lacuna organizzativa⁹⁶. Perciò l'articolo 941a capoverso 3 CO non è più previsto nella nuova versione. Anche la corrispondente disposizione nel CC viene adeguata (cfr. art. 69c cpv. 1).

La definizione di società di cui al capoverso 1 comprende anche le associazioni iscritte nel registro di commercio.

In virtù del capoverso 1, l'ufficio del registro di commercio deve inoltrare la richiesta al giudice. In deroga a questo principio generale, il capoverso 2 sancisce che in caso di fondazioni l'ufficio del registro di commercio indirizza all'autorità di vigilanza la richiesta di intervento per ovviare alle lacune. La rimozione di lacune organizzative in caso di fondazioni non soggette all'autorità di vigilanza deve invece essere richiesta al giudice (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 ORC).

⁹⁵ Cfr. messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (diritto delle società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF **2002** 2841, 2918 segg. e 2926 seg.

⁹⁶ Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale distrettuale di Losanna del 4 gennaio 2011 (PP10.034248). Cfr. anche LUKAS BERGER/DAVID RÜETSCHI/FLORIAN ZIHLER, Die Behebung von Organisationsmängeln - handelsregisterrechtliche und zivilprozessuale Aspekte, REPRAX 1/2012, pag. 4.

La mancanza di un domicilio legale o di un domiciliatario (cfr. art. 2 lett. c e art. 117 cpv. 2 e 3 ORC) è ora qualificata come lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge (cfr. art. 731b cpv. 1), come peraltro già previsto nel messaggio del 21 dicembre 2007⁹⁷.

Qualora a un'impresa individuale manchi il domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio può avviare contro il titolare dell'impresa (cfr. art. 937a) la procedura prevista dall'articolo 152 ORC (violazione dell'obbligo d'iscrizione). Lo stesso dicasi per analogia in caso di lacune organizzative di succursali.

Art. 938 F. Ammende

Nel quadro della revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010, s'intendeva aumentare l'entità dell'ammenda sancita dall'articolo 943 CO e rimasta invariata dal 1937, portandola da un importo compreso tra i 10 e i 500 franchi a uno compreso tra i 500 e i 5000 franchi. In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione di un ente giuridico nel registro di commercio, l'ammenda doveva essere pari ad almeno 1000 franchi. Visti i risultati negativi in sede di consultazione, si è rinunciato a fare della fattispecie una contravvenzione sanzionata nel Codice penale⁹⁸.

Contrariamente a quanto previsto nel messaggio del 21 dicembre 2007, si rinuncia all'introduzione di un'ammenda minima. All'ufficio del registro di commercio è inoltre riconosciuto un più ampio margine discrezionale, nel senso che può ma non necessariamente deve comminare ammende.

Se l'ufficio del registro di commercio intende comminare un'ammenda, la diffida di cui all'articolo 937a CO deve contenere l'avvertimento relativo alla possibile sanzione e indicare l'importo esatto dell'ammenda (p. es. 300 franchi) oppure l'entità generale della pena (da 0 a 5000 franchi)⁹⁹. Agli interessati deve essere chiaro l'importo massimo da pagare ed entro quale termine dovranno adempiere il loro obbligo.

Art. 939 G. Emolumenti

Il capoverso 1 rappresenta la base legale dell'obbligo di pagare gli emolumenti in relazione al registro di commercio: in virtù del capoverso 1 tutti coloro che determinano l'emanazione di una decisione da parte di un'autorità del registro di commercio oppure chiedono a quest'ultima una prestazione, sono tenuti a versare un emolumen-

⁹⁷ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF **2008** 1321, 1421.

⁹⁸ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF **2008** 1321, 1459.

⁹⁹ Cfr. p. es. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni del 27 aprile 2011 (ZK2 11 16) e FLORIAN ZIHLER, Urteil des Kantonsgerichts Graubünden zur Mahnung bei einer Ordnungsbusse und zur Beweislastverteilung bei einer amtlichen Löschung (Art. 153 HRegV), REPRAX 3/2011, pag. 52 segg.

to. A livello di legge l'obbligo di pagare era finora sancito solo in senso generale dall'articolo 929 capoverso 1 CO.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina nel dettaglio la riscossione degli emolumenti, in particolare per quanto concerne il loro ammontare, la procedura di riscossione, la responsabilità nel caso in cui più persone siano soggette a emolumenti¹⁰⁰, la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti e la quota degli emolumenti riscossi che i Cantoni devono versare alla Confederazione. Ad eccezione della prescrizione, il Consiglio federale ha già provveduto a disciplinare tutti gli aspetti nell'ordinanza sulle tasse del 3 dicembre 1954¹⁰¹.

Le tasse in materia di registro di commercio vanno considerate tributi causali. Con il principio dell'equivalenza e della copertura dei costi introdotti nel capoverso 3 vengono sanciti due principi costituzionali per il calcolo di tali tributi. Secondo il principio di equivalenza, l'ammontare del tributo non può essere, nel singolo caso, manifestamente sproporzionato rispetto al valore della prestazione. Non è tuttavia necessario che gli emolumenti corrispondano esattamente all'onere amministrativo sostenuto. In linea di principio, quindi, i parametri schematici per il calcolo degli emolumenti basati su probabilità ed esperienza media non violano il principio di equivalenza. La schematizzazione non deve però condurre a risultati oggettivamente insostenibili o iniqui. Secondo il principio della copertura dei costi, il provento totale degli emolumenti riscossi non deve superare o può superare soltanto in maniera esigua i costi complessivi dell'ente pubblico per il ramo dell'amministrazione o l'istituto interessato. Nei costi complessivi vanno computati, oltre alle spese correnti del ramo dell'amministrazione interessato, anche congrui accantonamenti, ammortamenti e riserve¹⁰².

Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla riscossione di emolumenti qualora tale scelta sia giustificata da un pubblico interesse alla decisione o prestazione. Ci si riferisce qui soprattutto ad autorità amministrative e autorità giudiziarie che nell'esercizio delle loro funzioni effettuano una notificazione al registro di commercio o richiedono un atto ufficiale, ad esempio riguardo alla pubblicazione di una dichiarazione di fallimento o all'eliminazione di una lacuna organizzativa. In virtù del capoverso 4 le autorità amministrative e le autorità giudiziarie possono pertanto – come previsto dalla pluriennale prassi in materia di registro di commercio – essere esentate dall'obbligo di pagare gli emolumenti. Quanto detto non trova però applicazione nel caso in cui un'autorità amministrativa decida di iscrivere se stessa nel registro di commercio (p. es. un ente di diritto pubblico).

L'articolo 939 e la pertinente ordinanza del Consiglio federale disciplinano in modo definitivo la materia degli emolumenti che possono essere riscossi dagli uffici can-

¹⁰⁰ Cfr. messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1459 seg. (art. 943a D-CO).

¹⁰¹ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

¹⁰² Cfr. in generale PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3^a edizione, Berna 2009, § 58 N 13 e N 19 segg. In particolare in merito alle tasse in materia di registro di commercio: sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 13 luglio 2011 (VB.2010.00372, VB.2010.00659, VB.2010.00660), in: RINO SIFFERT/FLORIAN ZIHLER, Handelsregisterrecht, Entwicklungen 2011, Berna 2012, pag. 63 segg.

tonali del registro di commercio. Non sono ammessi emolumenti cantonali supplementari¹⁰³.

Art. 940 Ordinanza

Tutte le competenze del Consiglio federale in ordine all'emanazione di disposizioni di esecuzione del vigente Titolo trentesimo (art. 929 cpv. 1, art. 929a, art. 936, art. 936a cpv. 3, art. 938a cpv. 3 CO) vengono concentrate e illustrate in modo chiaro nell'articolo 940.

Il nuovo articolo 940 capoverso 2 contempla anche la creazione e lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale (n. 1; v. art. 928 cpv. 1), la reinscrizione (n. 3; v. art. 935), la pubblicità e gli effetti (n. 6; v. art. 936 seg.), la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative nell'ambito del registro di commercio (n. 7; v. art. 928a e art. 930 cpv. 2), l'uso del numero d'assicurato AVS e il registro delle persone (n. 8; v. art. 928b seg.) e le modalità della trasmissione per via elettronica (n. 9, v. art. 930 cpv. 4).

Gli altri punti dell'articolo 940 capoverso 2 corrispondono nei contenuti alla disposizione vigente (cfr. art. 929 cpv. 1 CO).

Art. 941

L'articolo 941 CO è abrogato per motivi di sistematica. La diffida e l'iscrizione d'ufficio sono ora disciplinate dall'articolo 937a.

Art. 941a

L'articolo 941a CO è abrogato per motivi di sistematica. Il contenuto della disposizione sulle lacune nell'organizzazione è trasposto nell'articolo 937b.

2.2 Modifica di ulteriori disposizioni del Codice delle obbligazioni

2.2.1 Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Art. 40

A seguito dell'abrogazione della disposizione riguardante il mandato commerciale (art. 462 CO), l'articolo 40 CO viene adeguato.

2.2.2 Titolo diciassettesimo: Della procura

Art. 458

Secondo il capoverso 1 il procuratore può essere solamente una persona fisica autorizzata da un ente giuridico iscritto nel registro di commercio a firmare a suo nome e

¹⁰³ Cfr. in merito alla vigente ordinanza sulle tasse: sentenza VB.2012.00096/VB.2012.00104 del 7 marzo 2012 del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, consid. 4.

a vincolarlo contrattualmente, come già statuito nell'articolo 120 ORC e confermato dalla prassi pluridecennale in materia di registro di commercio. Si stabilisce altresì che il procuratore debba non solo essere capace di discernimento, ma anche essere in grado di esercitare i diritti civili. In tal modo la legge dà una risposta esplicita a una questione controversa¹⁰⁴.

Solo gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio possono nominare procuratori. I titolari di imprese individuali non iscritte nel registro di commercio o ad esempio le società semplici non possono farlo. Non è quindi più necessario distinguere tra procura commerciale e non commerciale (art. 458 cpv. 3 CO e art. 149 ORC). La procura non commerciale ha perso qualsiasi significato¹⁰⁵.

Secondo il capoverso 2 il procuratore deve firmare aggiungendo alla denominazione o alla ditta dell'ente giuridico la propria funzione di procuratore e apponendo la propria firma. Si rinuncia a sancire esplicitamente in quale modo indicare la funzione di procuratore all'atto della firma. L'ordinamento finora vigente prevedeva che il procuratore dovesse firmare aggiungendo la formula «per procura». È tuttavia ipotizzabile, ad esempio, anche una firma con la formula «in veste di procuratore della X. SA, Michael Y.».

In base al capoverso 3 il procuratore deve essere iscritto nel registro di commercio presso l'ente giuridico. Quest'ultimo è però vincolato dagli atti del procuratore già prima dell'iscrizione. L'iscrizione nel registro di commercio ha pertanto un valore puramente dichiarativo.

Art. 459

Il capoverso 1 è adeguato all'articolo 458 che è stato rivisto nei contenuti; ciò non comporta alcuna sostanziale modifica sotto il profilo materiale. Ovviamente un procuratore vincola l'ente giuridico che rappresenta nella misura in cui agisce entro i limiti del proprio mandato. Nel momento in cui oltrepassa i propri poteri, vincola l'ente giuridico se il terzo poteva in buona fede supporre che il procuratore disponesse di una procura ai sensi della legge o di una procura ad hoc¹⁰⁶. Come sinora, a un terzo in buona fede non si possono opporre eventuali restrizioni interne¹⁰⁷.

A seguito dell'abrogazione della procura di cui all'articolo 462, che non includeva la facoltà di firmare cambiali, la procura non deve più essere esplicitamente estesa alle cambiali.

Art. 460

In base alla vigente prassi del registro di commercio, la procura può essere limitata - in virtù del capoverso 1 - sia alla sede principale che alla succursale. Il riferimento esplicito alla sede principale costituisce una novità rispetto alla norma previgente.

¹⁰⁴ Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 458 N 8 con ulteriori rinvii.

¹⁰⁵ RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters - Eintragungen von besonderen Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anlehensobligationen, REPRAX 1/2009, pag. 70.

¹⁰⁶ Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 459 N 10.

¹⁰⁷ Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 460 N 12 segg.

Entrambe le forme di limitazione possono essere iscritte nel registro di commercio¹⁰⁸.

Art. 461

Il capoverso 1 corrisponde, per ciò che concerne la procura, all'articolo 465 capoverso 1 CO. La revoca della procura non pregiudica in alcun modo il rapporto giuridico di base intercorrente tra l'ente giuridico e il procuratore. Ad esempio, pur in presenza di revoca della procura, devono sempre essere osservati i termini di disdetta previsti dal diritto del lavoro¹⁰⁹.

Secondo il capoverso 2 primo periodo, la cancellazione dei dati concernenti il procuratore deve essere pubblicata nel registro di commercio, conformemente alla normativa vigente (art. 461 cpv. 1 CO) e all'obbligo generale di cui all'articolo 933. Se il procuratore non è stato originariamente iscritto nel registro di commercio (in violazione dell'obbligo d'iscrizione secondo l'articolo 458 capoverso 3), l'iscrizione della cancellazione deve contenere una menzione in tal senso. Risulterebbe ingannevole per l'utente medio (cfr. art. 929 cpv. 1), se nel registro di commercio fosse pubblicata solo la cancellazione della procura.

Secondo il capoverso 3 la procura rimane in vigore di fronte a terzi in buona fede fintantoché non avviene la pubblicazione della cancellazione conformemente al capoverso 2 (cfr. art. 936a). Si tratta della logica conseguenza del fatto che l'iscrizione nel registro di commercio ha solo effetto dichiarativo (cfr. art. 458 cpv. 3).

Art. 462

Il mandato commerciale dell'articolo 462 CO è abrogato e non sarà sostituito. La conclusione di determinate operazioni specifiche può essere delegata a persone fisiche in virtù di un contratto di base (p. es. un contratto di lavoro o un mandato), in combinazione con il diritto generale di rappresentanza di cui agli articoli 32 segg. CO.

Inoltre gli enti giuridici possono nominare persone fisiche in veste di procuratori e iscriverli nel registro di commercio se vogliono conferire loro una procura che vada oltre la conclusione di singoli negozi giuridici. Non è necessario attenersi all'istituto giuridico del mandato commerciale ai sensi dell'articolo 462 CO, che secondo la vigente prassi in materia non può essere iscritto nel registro di commercio.

Art. 464

Dato che la disposizione relativa al mandato commerciale (art. 462 CO) è abrogata e le disposizioni concernenti la procura sono state ampiamente rivedute (art. 458-461 CO), anche la presente disposizione riguardante il divieto di concorrenza deve essere adeguata.

¹⁰⁸ Comunicazione UFRC 1/2008, N 16. Cfr. FLORIAN ZIHLER/SAMUEL KRÄHENBÜHL, Zeichnungsberechtigungen und Funktionen in der handelsregisterrechtlichen Praxis, REPRAX 3/2010, pag. 61 seg.

¹⁰⁹ Cfr. BSK OR I-WÄTTER, art. 465 N 5.

Il campo d'attività dell'ente giuridico, che determina l'estensione della procura, si desume dalla descrizione dello scopo contenuta nello statuto e dall'iscrizione del registro di commercio (cfr. art. 459 cpv. 1 e art. 118 cpv. 1 ORC).

Anche le conseguenze dell'eventuale violazione del divieto di concorrenza rimangono le stesse¹¹⁰.

Art. 465

L'articolo 465 CO è abrogato. Il capoverso 1 è trasposto, senza modificarne il contenuto, nell'articolo 461 capoverso 1.

La disposizione dell'articolo 462 CO concernente il mandato commerciale è abrogata. Inoltre, solo gli enti giuridici iscritti nel registro di commercio possono nominare procuratori (cfr. art. 458). Non è pertanto più necessaria l'indicazione secondo cui la morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura. Il capoverso 2 può quindi essere abrogato senza essere sostituito.

Art. 591

Nel capoverso 1 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio» (cfr. art. 643).

2.2.3 Titolo ventesimosesto: Della società anonima

Art. 626 n. 5, 6 e 7

I contenuti dello statuto richiesti dalla legge vanno ridotti al minimo indispensabile. In pratica, per quanto disposto ai n. 5 e 6 ci si rifà al tenore letterale delle norme di diritto dispositivo. A fini di semplificazione i due numeri vanno dunque abrogati: se lo statuto non contiene norme di tenore diverso, trovano applicazione le abbondanti disposizioni del diritto vigente (quindi l'art. 692 segg. CO per il diritto di voto, l'art. 699 segg. CO per la convocazione dell'assemblea generale, l'art. 707 segg. CO per il consiglio d'amministrazione, l'art. 727 segg. CO per l'ufficio di revisione).

In virtù dell'articolo 626 n. 7 CO, il contenuto minimo prescritto dalla legge per lo statuto comprende anche disposizioni sulla forma delle comunicazioni della società. Per comunicazioni ci si riferisce sia a quelle rivolte agli azionisti che a quelle destinate a terzi (p. es. ai creditori della società). L'articolo 931 capoverso 2 CO prevede che tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge debbano essere effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 942 cpv. 1). Rientrano tra le pubblicazioni prescritte dalla legge tutte le comunicazioni che non vengono iscritte nel registro di commercio, ad esempio la diffida ai creditori in caso di liquidazione (art. 742 cpv. 2 CO). Dato che tali pubblicazioni devono essere comunque effettuate nel FUSC, non ha senso indicare nuovamente ed esplicitamente nello statuto il FUSC quale organo di pubblicazione delle comunicazioni nei confronti di terzi. Per questo motivo secondo il nuovo numero 7 soltanto la forma da osservare nelle comunicazioni che la società trasmette agli azionisti fa ancora parte delle disposizio-

¹¹⁰ Cfr. BSK OR I-WATTER, art. 464 N 7 segg. con ulteriori rinvii.

ni obbligatorie dello statuto. In tal modo si stabilisce anche in quale forma deve avvenire la convocazione dell'assemblea generale (art. 700 cpv. 1 CO).

Art. 627 n. 15 e 16

Altri aspetti riguardanti la convocazione dell'assemblea generale, che però non si riferiscono alla forma di tale convocazione (cfr. art. 626 n. 7), e le modalità del diritto di voto dovranno essere inserite nello statuto, se la società desidera che una regolamentazione sia vincolante sia all'interno che verso l'esterno.

Art. 629 cpv. 2 n. 4 e cpv. 3 (nuovo)

La costituzione di una società anonima è attualmente possibile solo mediante atto pubblico. I promotori devono obbligatoriamente far autenticare da un notaio l'atto costitutivo (art. 629 cpv. 1 CO). In futuro – secondo il capoverso 3 - sarà consentito agli interessati rinunciare all'atto pubblico laddove i conferimenti siano effettuati in contanti e lo statuto della società si limiti ai contenuti prescritti dalla legge in virtù dell'articolo 626. Questa forma di costituzione agevolata sarà a disposizione di tutti coloro che intendono formare una società anonima semplice in tempi rapidi e a costi contenuti. Dato che le possibili configurazioni delle disposizioni statutarie in questi casi sono chiaramente limitate ai contenuti minimi previsti dalla legge e che la liberazione non può essere effettuata mediante conferimenti in natura, non è più giustificato il rigido requisito formale dell'atto pubblico. La semplice forma scritta è in tali casi sufficiente, in particolare poiché la procedura di costituzione rimane invariata per ciò che riguarda tutti gli altri aspetti (sottoscrizione delle azioni, adozione dello statuto, ecc.). La società dovrà anche in futuro essere iscritta nel registro di commercio per poter disporre della personalità giuridica (cfr. art. 643).

I promotori devono dichiarare all'ufficio del registro di commercio in un documento giustificativo separato che all'atto della costituzione non sono stati assunti altri beni ai sensi dell'articolo 628 capoversi 1 e 2 CO (conferimenti in natura e assunzioni di beni), né ne saranno assunti immediatamente dopo la costituzione (assunzioni di beni previste), che non sussistono altre compensazioni di crediti e che non sono stati pattuiti altri vantaggi speciali ai sensi dell'articolo 628 capoverso 3 CO oltre a quelli elencati nei documenti giustificativi che figurano nel registro di commercio. Questa cosiddetta «dichiarazione Stampa» è disciplinata solo a livello di ordinanza (art. 43 cpv. 1 lett. h ORC) e sarà in futuro inserita nella legge. È evidente che la dichiarazione dovrà essere resa nel contesto dell'atto costitutivo, ragion per cui è introdotta nell'articolo 629 capoverso 2 al numero 4.

Art. 632

Secondo la nuova formulazione della legge, tutte le azioni devono essere emesse almeno al valore nominale. Dalla prassi attuata dall'ufficio del registro di commercio si evince chiaramente che la stragrande maggioranza di tutte le società neocostituite ha liberato per intero le proprie azioni. Solo un'esigua minoranza si avvale della possibilità della liberazione parziale. In base alla dottrina dominante non è chiaro quello che accade del credito residuo nei confronti dell'azionista nel momento in cui questi cede le proprie azioni (cfr. sopra n. 1.2.3). L'irrisolta questione della responsabilità genera incertezza del diritto. La nuova formulazione pone inoltre termine alla diffusa prassi, contraria alla legge, dell'emissione di azioni al portatore

parzialmente liberate. Dopo l'introduzione del nuovo diritto delle Sgsl, l'ipotesi della liberazione parziale non sembra essere nemmeno più al passo con i tempi. Con un capitale minimo di 20 000 CHF è possibile costituire una società di capitali per molti versi assai simile alla società anonima. È pertanto necessaria una sintetica regolamentazione sul piano legislativo del conferimento minimo.

Art. 634a

A seguito dell'abrogazione della liberazione parziale di cui all'articolo 632, l'articolo 634a diventa obsoleto, poiché in futuro tutte le azioni e i buoni di partecipazione dovranno essere interamente liberati (cfr. anche art. 4 delle disposizioni transitorie).

Art. 641

La disposizione inerente al diritto della società anonima sull'obbligo d'iscrizione delle succursali è trasposta nell'articolo 932 e quindi l'articolo 641 può essere abrogato.

Art. 643

Le iscrizioni nel registro di commercio sono rese accessibili agli utenti in formato elettronico direttamente in Internet attraverso il registro di commercio nazionale (cfr. art. 936 cpv. 3). Alla luce di questa nuova forma di pubblicazione, l'articolo 931 capoverso 1 CO è abrogato (cfr. art. 942), non essendo più necessaria la pubblicazione dei testi sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Di conseguenza al capoverso 4 l'espressione «Foglio ufficiale svizzero di commercio» deve essere sostituita da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla.

Art. 647

Finora per ciascuna deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione concernente modifiche dello statuto era generalmente richiesto l'atto pubblico (cfr. art. 647 CO). Questo rigido requisito formale è mantenuto a titolo di principio nel capoverso 1. In caso di costituzioni agevolate ai sensi dell'articolo 626 deve tuttavia per coerenza essere possibile effettuare anche le altre modifiche statutarie in semplice forma scritta, con due importanti eccezioni dovute a ragioni di tutela del capitale: le deliberazioni concernenti la riduzione del capitale azionario e gli aumenti di capitale non effettuati in denaro dovranno risultare anche in futuro da atto pubblico.

Anche le società esistenti possono ridurre al minimo i contenuti del proprio statuto (cfr. art. 626). Per ragioni di certezza del diritto, in tali casi la deliberazione di modifica dello statuto necessita nuovamente dell'atto pubblico presso un pubblico ufficiale rogatore. Lo stesso vale per le società costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e che dispongono di uno statuto documentato per atto pubblico.

Qualora determinati contenuti possano essere cancellati dallo statuto solo una volta che sia trascorso un determinato periodo di tempo, essi devono continuare a essere inclusi nello statuto fino alla scadenza del termine (cfr. in particolare l'art. 628 cpv. 4 CO).

Art. 650 cpv. 4

Per le società costituite in virtù dell'articolo 629 capoverso 3, le prescrizioni formali agevolate troveranno applicazione, secondo il capoverso 4 e conformemente all'articolo 647, anche in caso di aumento ordinario del capitale, a condizione che l'aumento sia effettuato in denaro. Gli aumenti di capitale mediante liberazione per compensazione o conferimenti in natura dovranno essere effettuati, come sinora, con atto pubblico.

Art. 652g cpv. 4

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione di accertamento e adeguamento necessitano in linea di massima di un atto pubblico. L'agevolazione della semplice forma scritta si applica alle medesime condizioni previste per la deliberazione dell'assemblea generale concernente la modifica dello statuto di cui all'articolo 650 capoverso 4 CO.

Art. 693 cpv. 2 primo periodo

In virtù dell'art. 632 tutte le azioni devono essere interamente liberate. Per tale ragione diventa superflua l'indicazione di cui al capoverso 2 primo periodo, secondo cui le azioni nominative devono essere interamente liberate.

Art. 704 cpv. 3

Nel capoverso 3 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla (cfr. art. 643).

Art. 731b cpv. 1 frase introduttiva

La mancanza del domicilio legale o di un domiciliatario (cfr. art. 2 lett. c e art. 117 cpv. 2 e 3 ORC) è ora considerata una lacuna nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. L'apposita procedura di cui all'art. 153 segg. ORC è pertanto superflua, poiché la competenza di far rimuovere la lacuna è trasferita al giudice. Questa modifica, già prevista dalla revisione del diritto della società anonima del 21 dicembre 2007, sospesa dal Parlamento il 3 settembre 2010¹¹¹, consente di uniformare le procedure amministrative previste dagli articoli 153 segg. e 154 ORC.

Art. 736 n. 2

Non vi sono ragioni oggettive per cui la deliberazione concernente lo scioglimento della società debba obbligatoriamente essere documentata con atto pubblico. A beneficio dell'economicità, è dunque possibile rinunciare a tale requisito formale eccessivamente severo senza che ciò vada a scapito della certezza del diritto. La deliberazione concernente lo scioglimento deve essere iscritta nel verbale dell'assemblea generale (art. 702 cpv. 2 n. 2 CO).

¹¹¹ Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321, 1421.

2.2.4

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata

Art. 776 n. 4

Il termine «pubblicazioni» è sostituito da quello più idoneo di «comunicazioni». La novità consiste nel fatto che lo statuto deve contenere anche disposizioni sulla forma delle comunicazioni che la società trasmette ai soci (cfr. art. 626 n. 7). In seguito a quest'indicazione lo statuto definirà anche la forma da osservare per la convocazione dell'assemblea dei soci (cfr. art. 805 cpv. 5 n. 1 in combinato disposto con l'art. 700 cpv. 1 CO).

Art. 777 cpv. 2 n. 5 e cpv. 3

Analogamente a quanto disposto per la costituzione agevolata di una società anonima (cfr. art. 629), anche per la Sagl si prescinde dal requisito formale dell'atto pubblico, a condizione che lo statuto si limiti alle disposizioni minime di cui all'articolo 776 e i conferimenti siano versati in contanti. Come nella norma sulla società anonima, nella legge è inserita la cosiddetta «dichiarazione Stampa».

Art. 778a

La disposizione del diritto in materia di società a garanzia limitata concernente l'obbligo d'iscrizione delle succursali è trasposta nell'articolo 932 (che non fa riferimento alla forma giuridica degli enti) e pertanto l'articolo 778a può essere abrogato.

Art. 779 cpv. 4

Nel capoverso 4 «Foglio ufficiale svizzero di commercio» è sostituito da «registro di commercio». Sotto il profilo del contenuto non cambia nulla (cfr. art. 643).

Art. 780

Si rimanda a quanto detto in merito alla società anonima (cfr. art. 647).

Art. 785 cpv. 2

Secondo l'articolo 785 capoverso 2 CO il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statuari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali (art. 777a cpv. 2 CO). Nella prassi questa disciplina comporta problemi poiché all'atto della cessione delle quote sociali a un socio, le parti scordano spesso di inserire nel contratto i richiami ai diritti e doveri statuari. Qualora l'acquirente sia già socio della Sagl, si può tuttavia presumere che sia informato delle vigenti norme statuarie. In tal caso la ripetizione dei diritti e obblighi nel contratto di cessione è superflua.

Art. 821 cpv. 2

La deliberazione dell'assemblea dei soci riguardante lo scioglimento non deve più essere documentata con atto pubblico (cfr. art. 736).

2.2.5 Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Art. 828 cpv. 1

L'utilità pubblica è già espressamente prevista dall'articolo 86 lettera b numero 2 ORC tra gli scopi statutari ammissibili per l'iscrizione come società cooperativa. Le società cooperative di pubblica utilità sono contemplate nella prassi del registro di commercio e anche la dottrina le considera ammissibili¹¹². Tuttavia, il Codice delle obbligazioni non prevede esplicitamente la pubblica utilità tra gli scopi delle società cooperative (art. 828 cpv. 1 CO). Quindi, per dare alle società cooperative di pubblica utilità un fondamento giuridico-formale inequivoco e creare certezza del diritto, l'articolo 828 capoverso 1 viene integrato in tal senso.

Art. 830

Come per le società anonime e le Sagl, anche alla costituzione di una società cooperativa si applicherà il requisito formale dell'atto pubblico (cpv. 1), non essendo giustificabile una distinzione tra le due società di capitali da un lato e la società cooperativa dall'altro. Eventuali differenziazioni giuridiche possono trovare applicazione nel diritto societario solo se imprescindibili in considerazione della natura dell'ente giuridico. Solo in questo modo è possibile evitare divergenze materialmente ingiustificate e preservare la coerenza e l'uniformità interna del diritto delle società¹¹³.

Come per le società anonime e le Sagl (cfr. art. 629 cpv. 3 e art. 777 cpv. 3), anche per le società cooperative è ammessa, in base al capoverso 2, la costituzione agevolata se i promotori limitano lo statuto al contenuto minimo (cfr. art. 832) ed effettuano in denaro gli eventuali conferimenti. In questo caso è sufficiente, come finora, la semplice forma scritta.

Le società cooperative costituite prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche di legge possono modificare il loro statuto mediante semplice forma scritta entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. art. 5 delle disposizioni transitorie).

Art. 832 n. 1 e 3-5

Il numero 1 è stato riformulato eliminando il termine «nome». La società cooperativa gode della tutela della ditta in base all'articolo 951 capoverso 2 CO e si avvale quindi di una ditta e non di un nome.

¹¹² BSK OR II-BAUDENBACHER, art. 828 N 16 e PETER FORSTMOSER/FRANCO TAISCH/TIZIAN TROXLER/INGRID D'INCA-KELLER, Der Genossenschaftszweck - gestern und heute, REPRAX 2/2012, pagg. 25 e 33, con ulteriori rinvii.

¹¹³ Messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto delle società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2002 2841, 2858.

L'articolo 832 numero 3 CO è abrogato e trasposto nell'articolo 833 numero 5^{bis}. La disposizione rientra, sia sotto il profilo materiale che sistematico, nelle «Altre disposizioni» dell'articolo 833 CO, tanto più che in questo caso si tratta solo di un obbligo «eventuale».

L'amministrazione e la rappresentanza di una società cooperativa sono disciplinate dagli articoli 894 segg. e 898 segg. CO. Non è pertanto necessario pretendere disposizioni statutarie imperative sugli organi di amministrazione e di rappresentanza. Di conseguenza, l'articolo 832 numero 4 è abrogato (cfr. anche art. 626).

Anche nelle società cooperative, il termine «avvisi» va sostituito con il termine «comunicazioni» (cfr. art. 626 e art. 776).

Art. 833 n. 5^{bis}

L'articolo 832 numero 3 CO è trasposto senza modifiche materiali nell'articolo 833 numero 5^{bis} (cfr. art. 832).

Art. 834 cpv. 2 periodo 2

Il contenuto della cosiddetta «dichiarazione Stampa» viene ripreso nell'articolo costitutivo della società cooperativa (cfr. art. 629).

Art. 836

La disposizione riguardante l'obbligo d'iscrizione delle succursali delle società cooperative viene trasposta nell'articolo 932 (che non fa riferimento alla forma giuridica degli enti) e quindi l'articolo 836 può essere abrogato.

Art. 888 cpv. 3 e 4 (nuovi)

I requisiti formali riguardanti la modifica dello statuto vengono uniformati a quelli della società anonima e della Sagl (cfr. art. 830).

2.2.6 Titolo trentesimo^{bis}: Del Foglio ufficiale svizzero di commercio (nuovo)

Art. 942 Foglio ufficiale svizzero di commercio

Attualmente, il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) è disciplinato dall'articolo 931 CO; a seguito della modifica verrà invece regolamentato nell'articolo 942, in un titolo a sé stante. La creazione di un nuovo titolo si è resa necessaria poiché la pubblicazione delle iscrizioni nel registro di commercio avverrà in futuro direttamente in Internet tramite il registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936 cpv. 3). Non è quindi più giustificato l'inserimento della disposizione riguardante il FUSC nel Titolo trentesimo del CO («Del registro di commercio»).

Il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 931 capoverso 2 CO e stabilisce che le pubblicazioni previste dalla legge debbano essere effettuate nel FUSC. Tra queste, ad esempio, la decadenza dei diritti degli azionisti (art. 681 cpv. 2 CO), la comunicazione ai creditori in caso di riduzione del capitale azionario (art. 733 CO) e di

liquidazione di una società anonima (art. 742 cpv. 2 CO). La versione elettronica del FUSC fa fede già in base al diritto corrente (art. 9 Ordinanza FUSC¹¹⁴).

A seguito della nuova modalità di pubblicazione delle iscrizioni direttamente in Internet tramite il registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936 cpv. 3), l'articolo 931 capoverso 1 CO è abrogato. Fa fede la pubblicazione nel registro di commercio nazionale svizzero (cfr. art. 936a).

In base al capoverso 2, il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Inoltre, il Consiglio federale può mettere i dati pubblicati nel FUSC a disposizione del pubblico anche in altro modo. Il capoverso 2 corrisponde, per quanto riguarda i contenuti, all'articolo 931 capoversi 2^{bis} e 3 CO. Con l'ordinanza FUSC il Consiglio federale ha già fatto uso della sua competenza sotto il regime del diritto vigente.

Art. 943

La disposizione, che disciplina le ammende relative al registro di commercio, viene trasposta nell'articolo 938 e pertanto l'articolo 943 può essere abrogato.

2.2.7 Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 956

Nel capoverso 1 è abrogato il riferimento al «Foglio ufficiale svizzero di commercio» (cfr. art. 643).

2.3 Disposizioni transitorie

Art. 1

L'articolo 1 corrisponde alla consueta disposizione generale concernente il regime transitorio. Rinvia alle disposizioni del Titolo finale del Codice civile svizzero¹¹⁵, a condizione che le disposizioni successive non prevedano altrimenti (cfr. art. 2-5 delle disposizioni transitorie).

Art. 2

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che gestiscono un'impresa in forma commerciale sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Questa disposizione transitoria concede agli Istituti di diritto pubblico un termine di adeguamento sufficientemente lungo (cfr. art. 932a).

¹¹⁴ Ordinanza del 15 febbraio 2006 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (RS 221.415).
¹¹⁵ RS 210.

Art. 3

Nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, la notificazione e i documenti giustificativi (cfr. art. 929 cpv. 2 e art. 930) possono continuare a essere presentati in formato cartaceo presso l'ufficio del registro di commercio. Gli uffici del registro di commercio sono tenuti ad accettare le notificazioni e i documenti giustificativi in forma cartacea e a convertirli nel formato elettronico.

Art. 4

Le azioni e i buoni di partecipazione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge sottostanno al diritto anteriore. Si rinuncia pertanto a prescrivere per legge la liberazione successiva dei corrispondenti titoli di credito. Qualora avvenga una liberazione successiva, le azioni e i buoni di partecipazione devono essere interamente liberati. Non è ammessa una liberazione parziale.

Art. 5

Le società cooperative costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge possono modificare il proprio statuto mediante forma scritta semplice entro due anni da tale entrata in vigore. Scaduto questo termine, si applicheranno senza limitazioni i nuovi requisiti formali (cfr. art. 830 e art. 888 cpv. 3 e 4); di conseguenza, la prima modifica dello statuto determinerà la necessità dell'atto pubblico per l'intero statuto.

2.4 Modifiche di altri atti normativi

2.4.1 Codice civile

Art. 69c cpv. 1

L'articolo 69c capoverso 1 CC viene adattato all'articolo 937b, secondo cui in presenza di lacune nell'organizzazione dell'associazione imperativamente prescritta dalla legge anche l'ufficio del registro di commercio ha diritto di chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

Art. 336-348

L'istituto dell'indivisione è un relitto della società prettamente agricola medievale e del primo evo moderno. Essa si fonda sull'idea di non effettuare la suddivisione ereditaria subito dopo la morte del testatore al fine di evitare il frazionamento dei fondi agricoli¹¹⁶. La nobiltà abbandonò questa pratica nel secolo XIII a beneficio della divisione¹¹⁷. L'istituto è stato accolto nel CC poiché trova il suo fondamento nella consuetudine ed è stato in parte ripreso nelle codifiche cantonali del diritto privato¹¹⁸. L'intenzione del legislatore federale era quella di legare strettamente un bene ereditario a una data famiglia¹¹⁹.

¹¹⁶ BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 1 seg.

¹¹⁷ Cfr.: <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I8977.php>.

¹¹⁸ CR CC I-PIOTET, art. 336 N 2.

¹¹⁹ BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 17.

L'indivisione è definita come un'unione contrattuale di persone legate tra loro da vincoli familiari o ereditari (ovvero parenti) in una comunità giuridica, allo scopo di utilizzare e amministrare durevolmente in comune una data sostanza¹²⁰. In base al diritto svizzero si tratta di una comunione di beni costituita con atto pubblico, il cui atto costitutivo deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti¹²¹. In linea di principio, i partecipanti agiscono collegialmente, ma possono designare un cosiddetto «capo» quale rappresentante dell'indivisione. Tuttavia, la rappresentanza è opponibile ai terzi solo quando il rappresentante è iscritto nel registro di commercio¹²². L'articolo 150 capoverso 1 ORC prescrive addirittura l'obbligo generale di iscrivere il capo dell'indivisione nel registro di commercio¹²³.

La disciplina dell'indivisione comporta grossi svantaggi: costituzione, gestione e rappresentanza sono onerose, l'organizzazione dei rapporti interni non ha alcuna flessibilità (principio «una testa, un voto» e unanimità¹²⁴). L'indivisione non ha personalità giuridica e i partecipanti ne sono solidalmente responsabili¹²⁵. Per contro, non emergono speciali vantaggi rispetto alle possibilità date dalla successione indivisa, dalla comunione dei beni, della società semplice e della fondazione¹²⁶. Sotto il profilo fiscale, l'indivisione è trattata da sempre come una società semplice, vale a dire che i suoi proventi vengono tassati come reddito dei singoli partecipanti¹²⁷.

Non stupisce quindi che l'istituto giuridico dell'indivisione non venga quasi più utilizzato¹²⁸. Complessivamente, nel registro di commercio sono iscritte circa 50 indivisioni¹²⁹. Negli ultimi dieci anni si segnalano solo otto nuove costituzioni, sei delle quali nella Svizzera romanda (quattro nel solo Cantone di Vaud) e solo due nella Svizzera tedesca (una nel Cantone di Svitto e una nel Cantone di Argovia).

La protezione dei fondi agricoli è oggi garantita dalla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)¹³⁰, tra l'altro mediante il divieto di divisione materiale e di frazionamento (art. 58 LDFR) e l'obbligo di autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo (art. 61 LDFR). Il mantenimento di un'eredità si può organizzare con maggior semplicità ricorrendo ad altri istituti giuridici (comunione dei beni, società semplice, fondazione, società in nome collettivo). L'amministrazione dei grossi patrimoni è comunque in genere affidata a strutture professionali.

Alla luce di questa situazione l'indivisione è un istituto giuridico obsoleto e può quindi essere abrogata.

¹²⁰ BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 4.

¹²¹ Art. 337 e art. 342 cpv.. 1 CC.

¹²² Art. 341 cpv.. 3 CC.

¹²³ Cfr. anche RINO SIFFERT, Exoten des Handelsregisters - Eintragungen von besonderen Vertretungsverhältnissen und von Beschlüssen der Gläubigerversammlung von Anleiensobligationen, REPRAX 1/2009, pag. 74 seg.

¹²⁴ Art. 340 cpv.. 1 CC.

¹²⁵ Art. 342 cpv.. 2 CC.

¹²⁶ MARGARETA BADDELEY, L'indivision de famille (art. 336-348 CC), in: *Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à l'occasion de son centenaire*, Zurigo 2005, pag. 70.

¹²⁷ BSK ZGB I-LEHMANN/HÄNSELER, art. 336 N 18.

¹²⁸ Cfr. CR CC I-PIOTET, art. 336 N 3.

¹²⁹ Dato aggiornato al 12 aprile 2012.

¹³⁰ Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11).

Art. 13 d

Le indivisioni costituite prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni sulle indivisioni (cfr. art. 336-348) sottostanno al diritto anteriore e non devono essere automaticamente annullate.

2.4.2 Legge sui revisori

2.4.2.1 Sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione

2.4.2.1.1 Situazione iniziale

I servizi di revisione sono caratterizzati da un alto grado di complessità e, a causa del continuo variare dell'oggetto dei controlli e degli standard applicabili, da un grande dinamismo. Allo stesso tempo, in un mercato competitivo, le imprese di revisione sono tenute a prestare i loro servizi a un prezzo economicamente conveniente. Per questi motivi esiste sostanzialmente il rischio che i servizi di revisione non soddisfino i requisiti di legge o quelli imposti dalle norme deontologiche.

Per evitare questo rischio, di regola le imprese di revisione si dotano di un sistema interno di garanzia della qualità. Tale sistema comprende tutte le iniziative e i principi atti ad assicurare che nella fornitura di servizi di revisione siano rispettate le disposizioni legali e le norme deontologiche¹³¹. L'importanza del sistema interno di garanzia della qualità è tale che il legislatore lo ha posto come condizione per l'abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR¹³² e art. 9 OSRev¹³³). Le norme deontologiche prevedono il medesimo obbligo¹³⁴.

Un sistema interno di garanzia della qualità richiede tuttavia due professionisti con il medesimo tipo di abilitazione dell'impresa di revisione stessa. Se una sola persona ha l'abilitazione necessaria, il suo lavoro non può essere controllato o può esserlo solo da parte di una persona non sufficientemente qualificata. La condizione del sistema interno di garanzia della qualità non è quindi adempiuta e in ultima analisi la dichiarazione contenuta nel rapporto di revisione, in base alla quale le norme deontologiche sono integralmente rispettate, non risponde al vero.

Il Consiglio federale ha ammesso il problema e ha stabilito che le imprese di revisione in cui soltanto una persona ha l'abilitazione necessaria devono aderire entro il 31 agosto 2013 a un sistema di valutazione periodica della qualità da parte di profes-

¹³¹ Tipicamente, il sistema interno di garanzia della qualità riguarda regole sull'organizzazione generale dell'impresa, sull'effettuazione di singoli servizi di revisione e sul controllo interno (verifica dei lavori da parte di una persona esperta non partecipante all'esame).

¹³² RS 221.302.

¹³³ RS 221.302.3.

¹³⁴ Cfr. al riguardo, in base al tipo e al destinatario del servizio di revisione, gli International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1) e gli International Standard on Auditing 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements dell'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), lo standard di controllo 220 della Treuhand-Kammer per la garanzia della qualità nell'attività di revisione e la guida della Treuhand-Kammer e di e TREUHANDSUISSE per la garanzia della qualità in piccole e medie società di revisione.

sionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 49 OSRev; cosiddetto sistema della «peer review», v. più avanti n. 2.4.2.1.3).

Un'impresa di revisione che non ha un sistema *interno* di garanzia della qualità può così sopperirvi con un sistema *esterno* di garanzia della qualità. Il sistema della *peer review* presuppone tuttavia una base legale che attualmente non esiste ancora. Nell'ambito del diritto vigente si propone quindi di prolungare di tre anni, cioè fino al 31 agosto 2016, il termine per l'adesione al sistema della *peer review*¹³⁵.

Questa proposta va tuttavia riconsiderata alla luce dei più recenti sviluppi. Il 1° gennaio 2012 il legislatore ha fortemente innalzato - da 10/20/50 a 20 (milioni di franchi di somma di bilancio)/40 (milioni di franchi di cifra d'affari)/250 (posti di lavoro a tempo pieno) - la soglia oltre la quale non è più sufficiente eseguire una revisione limitata ma occorre una revisione ordinaria (art. 727 cpv. 1 n. 2 CO)¹³⁶. Le imprese al di sotto di questa soglia possono quindi essere classificate come piccole o medie imprese (PMI) e quelle che la superano come grandi imprese. Dato questo retroscena, occorre chiedersi se le prescrizioni del legislatore in merito al sistema interno ed esterno di garanzia della qualità siano adeguate ai rischi connessi alla revisione delle diverse imprese.

2.4.2.1.2 Sistema interno di garanzia della qualità

Date l'entità e la complessità dei mandati di revisione nonché l'importanza economica delle imprese sottoposte a revisione, al di sopra della soglia stabilita dalla legge (somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d'affari di 40 milioni di franchi; 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua) non è materialmente giustificato rinunciare a un sistema interno di garanzia della qualità. Le imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie devono pertanto disporre già dal 1° settembre 2013 di un sistema interno di garanzia della qualità¹³⁷.

Per contro, sembra giustificato non richiedere più per legge alcun sistema interno di garanzia della qualità alle imprese di revisione che compiono revisioni limitate (cfr. quanto detto in precedenza sull'articolo 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis} D-LSR). Rispetto al diritto attualmente in vigore ciò permette di sgravare notevolmente gli uffici di revisione delle PMI. L'abolizione del requisito legale tuttavia non esclude che un'impresa di revisione si doti volontariamente di un sistema interno di garanzia della qualità, in modo da proteggersi dai rischi legati alla propria responsabilità.

¹³⁵ Cfr. la lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull'indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l'entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

¹³⁶ Art. 727 cpv. 1 n. 2 CO: «Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo: 2. società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi; b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi; c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.» Cfr. Florian Zihler, Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR, ST 9/2011, pag. 670 segg.

¹³⁷ Cfr. art. 9 cpv. 2, art. 49 cpv. 1 D-OSRev e la lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull'indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l'entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

Oltre a ciò, le associazioni professionali potranno continuare a impartire direttive alle loro imprese associate riguardo a tale sistema interno. Inoltre, anche il mercato dovrà decidere se ritiene importante il sistema interno di garanzia della qualità e se considera adeguata la normativa eventualmente applicata. Si propone pertanto, ancora in vigenza dell'attuale diritto, di indicare in futuro nel registro dei revisori dell'ASR se una data impresa di revisione dispone di un sistema interno di garanzia della qualità e come lo gestisce¹³⁸.

2.4.2.1.3 Sistema esterno di garanzia della qualità

Il sistema *esterno* di garanzia della qualità consiste nella valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema interno di garanzia della qualità da parte di un terzo qualificato e indipendente. Il sistema *interno* di garanzia della qualità (cfr. sopra n. 2.4.2.1.1 seg.) costituisce in effetti un presupposto importante per garantire una revisione di alta qualità, ma non può sempre garantire da sola l'affidabilità della revisione. Il sistema *esterno* di garanzia della qualità si impone quindi laddove s'intenda dare più credibilità a quello *interno* sottoponendolo a una verifica indipendente e qualificata.

In genere si distinguono due sistemi esterni di garanzia della qualità¹³⁹:

- La *peer review* (sorveglianza autoregolamentata) prevede che il controllo di qualità venga eseguito da un soggetto titolare della medesima qualifica professionale (il cosiddetto *peer* o pari), scelto, incaricato e remunerato dall'impresa di revisione. Di norma è la categoria professionale stessa ad assumersi l'organizzazione e la sorveglianza del procedimento, cosicché il controllo si basa essenzialmente sull'autoregolamentazione. I vantaggi di questo sistema sono in generale l'utilizzo delle conoscenze specialistiche già acquisite dai professionisti esperti, una migliore accettazione in seno al settore professionale, una maggiore flessibilità nei confronti di nuove problematiche pratiche e lo sgravio dell'amministrazione statale e dei relativi costi.
- Nel *monitoring* (sorveglianza statale) il controllo della qualità è eseguito da ispettori che dipendono da un'autorità statale o sono almeno tenuti a seguirne le istruzioni. L'autorità in questione ha la competenza dell'organizzazione e dell'esecuzione delle ispezioni. Tra i vantaggi di questo sistema si possono annoverare, in linea generale, l'indipendenza degli ispettori rispetto alle imprese di revisione sottoposte a controllo, la garanzia di pari trattamento delle imprese stesse e la possibilità di evitare conflitti d'interesse in seno alla categoria professionale, che, nel caso della *peer review*, è nel contempo l'istanza normativa, esecutiva e rappresentativa degli interessi della categoria stessa. Inoltre, le ispezioni vengono eseguite di norma da esperti che non praticano la professione e che sono tenuti al segreto d'ufficio, e che, non essendo potenziali concorrenti

¹³⁸ Cfr. art. 20 lett. f^{bis} D-OSRev e lettera accompagnatoria del Rapporto esplicativo sull'indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l'entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

¹³⁹ Cfr. ex multis GÜNTHER GABOR, Systeme der externen Qualitätskontrolle im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, Diss. Zürich 2005, citato nell'edizione della Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 2006, 28 segg., con ulteriori rinvii.

delle imprese di revisione controllate, non possono impiegare le informazioni «sensibili» acquisite grazie all'attività di sorveglianza. In tal modo è possibile evitare inutili distorsioni della concorrenza. Se infine, nell'ambito dell'ispezione effettuata, si rilevano delle lacune, le misure migliorative e le eventuali sanzioni possono essere in genere meglio applicate in un sistema statale che in uno autoregolamentato.

Dall'emanazione negli Stati Uniti del Sarbanes-Oxley Act nel 2002, vi è una tendenza internazionale alla sorveglianza statale. E sebbene l'Unione Europea abbia decretato la sostanziale equivalenza dei due sistemi sopra menzionati¹⁴⁰, è anche vero che per le imprese d'interesse pubblico la stessa Unione prescrive che la qualità sia garantita mediante un sistema di sorveglianza esterno affidato a un ente statale¹⁴¹.

Sull'onda degli sviluppi internazionali, anche la Svizzera ha introdotto nel 2007 la sorveglianza statale sulle imprese di revisione. Tuttavia, la competenza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) si estende solo alle attualmente circa 20 imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa¹⁴². Le altre imprese di revisione, circa 3500, ottengono l'abilitazione dell'ASR se adempiono i requisiti minimi, ma non sono sottoposte ad alcuna sorveglianza. L'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia inoltre le società di audit degli istituti finanziari. Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha deciso, su richiesta della FINMA e dell'ASR, di concentrare tutte le competenze di sorveglianza presso l'ASR¹⁴³.

Per le imprese di revisione che in Svizzera effettuano revisioni limitate valgono, per quanto riguarda il controllo esterno della qualità, le stesse riflessioni svolte per il controllo interno (cfr. sopra n. 2.4.2.1.2): occorre rinunciare, come nel diritto vigente, a imporre per legge una sorveglianza esterna della qualità. Questo vale anche per le imprese di revisione che sono sì abilitate come periti revisori e quindi in teoria possono offrire servizi di revisione ordinaria, ma in pratica effettuano solo revisioni limitate. Anche qui il mercato deve poter comunque desumere dal registro dei revisori dell'ASR quali imprese di revisione sono sottoposte a un controllo esterno della qualità¹⁴⁴.

Per le imprese di revisione che compiono revisioni ordinarie valgono - pur se con segno opposto - le stesse considerazioni: le dimensioni e la complessità, nonché la rilevanza economica delle imprese che sottopongono a revisione rendono necessaria

¹⁴⁰ Raccomandazione della Commissione del 15 novembre 2000 relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE, GU L 91, 91 segg.

¹⁴¹ Art. 29 segg. della Direttiva 2006/43/CE, GU L 157 del 9 giugno 2006, 87 segg.; Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico, GU L 120 del 7 maggio 2008, 20 segg.

¹⁴² Cfr. la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS **221.302**). La definizione delle società con azioni quotate in borsa si trova nell'articolo 727 cpv. 1 n. 1 Codice delle obbligazioni (CO; RS **220**).

¹⁴³ Cfr. il comunicato della FINMA del 21 giugno 2012 sulla «Riforma della vigilanza sulle società di audit nell'ambito dei mercati finanziari».

¹⁴⁴ Cfr. l'art. 20 lett. f^{ter} D-OSRev e il Rapporto esplicativo sull'indagine conoscitiva del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) del 16 agosto 2012 concernente l'entrata in vigore della modifica al Codice delle obbligazioni del 23 dicembre 2011 (diritto contabile) e delle disposizioni esecutive, seconda parte della revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev), n. 2.2.

l'adozione di un sistema esterno di garanzia della qualità, in sintonia con gli sviluppi internazionali.

Anche in Svizzera occorre decidere se il controllo esterno della qualità debba essere assicurato mediante un sistema autoregolamentato o dallo Stato. A prescindere dai già illustrati vantaggi dell'uno e dell'altro sistema, che fanno propendere piuttosto per la sorveglianza statale, in Svizzera occorre ponderare anche altri aspetti. La creazione di un sistema di *peer review* presupporrebbe l'emanazione di basi legali relativamente dettagliate¹⁴⁵ e la definizione di requisiti materiali minimi per il regime dell'autoregolamentazione¹⁴⁶. Andrebbero inoltre chiarite le modalità di collaborazione tra l'autorità di sorveglianza statale (ASR, esistente dal 2007) e il sistema autoregolamentato¹⁴⁷. Sarebbero infine necessarie anche misure organizzative complesse¹⁴⁸.

Per contro, le basi legali della sorveglianza statale da parte dell'ASR sono già state create e ampiamente collaudate nella prassi. Esiste quindi già una solida certezza del diritto su quali siano le competenze e le esigenze prioritarie della sorveglianza statale. L'ASR dispone di un gruppo di ispettori esperti che negli ultimi cinque anni ha potuto accumulare esperienze preziose. Per contro, nel settore delle revisioni vengono svolte solo poche ispezioni su base volontaria e di conseguenza mancano professionisti con un'esperienza adeguata. Durante la fase di istituzione del sistema della *peer review* sorgerebbero probabilmente una serie di incertezze giuridiche. Ciò non è il caso per la sorveglianza statale.

Anche l'aspetto finanziario depone a favore di un ampliamento della sorveglianza statale: a seguito del già citato aumento dei valori soglia (cfr. n. 2.4.2.1.1), il numero di imprese di revisione che compiono revisioni ordinarie e non sottostanno già, per legge o per scelta volontaria, alla sorveglianza dell'ASR, dovrebbe ridursi notevolmente a partire dal 2013. Probabilmente tale numero si ridurrebbe a sole poche decine. Anche l'introduzione in Svizzera dei rigidi standard internazionali di qualità e revisione (i cosiddetti Clarified ISA), prevista dalla categoria professionale per il 2013/2014¹⁴⁹, dovrebbe contribuire a far sì che in futuro le revisioni ordinarie siano svolte soltanto da imprese di revisione che dispongono delle dimensioni necessarie per farlo. La creazione di un sistema completo di *peer review* comporterebbe costi relativamente alti per un numero contenuto di imprese interessate. Nel caso della

¹⁴⁵ Occorre pensare all'introduzione di una fattispecie d'eccezione per il segreto della revisione (art. 730b cpv. 2 CO), affinché la società di revisione ispezionata possa fornire all'ispettore di professione informazioni in merito ai servizi di revisione offerti. A ciò si aggiunge la necessità di un obbligo di accesso e di informazione a favore degli ispettori. Inoltre l'ispettore deve essere assoggettato al segreto della revisione, con conseguente punibilità della sua violazione (art. 321 Codice penale, CP; RS 311.0).

¹⁴⁶ Rimangono ad esempio da definire il numero, la tipologia e il grado di approfondimento delle ispezioni nonché i requisiti professionali e l'indipendenza degli ispettori di professione dalla società oggetto dell'ispezione.

¹⁴⁷ Occorre tenere conto del fatto che l'ASR, in quanto autorità preposta all'abilitazione, deve essere informata del risultato delle ispezioni, affinché, nei casi gravi e ai fini della tutela da revisioni inappropriate, possa procedere nei confronti di imprese e persone inadempienti. Viceversa, occorre però anche chiedersi se l'ASR possa trasmettere informazioni ottenute nell'ambito della propria attività sovrana al sistema di autoregolamentazione, affinché quest'ultimo possa procedere tenendo conto dei rischi.

¹⁴⁸ È tra l'altro certamente necessaria la creazione di un organismo di autodisciplina (OAD) con un organo strategico che emani le istruzioni per l'attività di sorveglianza e un organo operativo che pianifichi ed esegua le ispezioni.

¹⁴⁹ Cfr. THORSTEN KLEIBOLD / RETO ZEMP, Projekt Clarified ISA – Überblick und Ausblick, Zur Einführung in der Schweiz, in: Der Schweizer Treuhänder 2012, pag. 196 segg.

revisione statale, le stesse imprese approfitterebbero invece del fatto che l'ASR ha già messo in piedi il proprio sistema ed elaborato processi efficienti, già ben collaudati nella prassi.

In sintesi non conviene dar vita a un dispendioso sistema autoregolamentato per un numero relativamente piccolo di imprese di revisione quando è possibile applicare con poca spesa il sistema di sorveglianza statale già esistente.

Le imprese di revisione che svolgono solo revisioni ordinarie per società con azioni quotate in borsa o istituti finanziari, sono tuttavia soggette a una sorveglianza meno severa poiché non vengono controllate con la stessa cadenza (solo ogni cinque anni anziché ogni tre, cfr. quanto detto qui di seguito sull'art. 16 cpv. 1^{bis} AP-LSR). Decade altresì, rispetto al diritto vigente, l'obbligo di rinnovare l'abilitazione ogni cinque anni (cfr. quanto detto qui di seguito sull'art. 3 cpv. 2 AP-LSR). Inoltre, l'ASR interviene in funzione dei rischi, vale a dire tiene conto, per quanto concerne la portata e l'accuratezza del controllo, delle dimensioni e della complessità dei mandati affidati.

2.4.2.2 Sorveglianza sulle imprese di revisione estere

Per proteggere chi investe sul mercato svizzero dei capitali e in accordo con analoghe normative estere¹⁵⁰ la legge sulla sorveglianza dei revisori¹⁵¹ esplica anche effetti extraterritoriali. Di conseguenza, anche le imprese di revisione estere sono soggette a sorveglianza da parte dell'ASR o di un'autorità di sorveglianza straniera riconosciuta dal Consiglio federale se tali imprese controllano società estere che operano direttamente o indirettamente sul mercato svizzero dei capitali (art. 8 cpv. 1 LSR). In questo modo, il campo d'applicazione interno della sorveglianza sulle revisioni è esteso alle società che operano a livello internazionale¹⁵². La base legale è costituita dall'articolo 8 LSR. La disposizione in questione non è tuttavia ancora applicabile poiché, prima che ciò accada, si dovranno svolgere colloqui con le autorità partner estere interessate per definire le modalità di collaborazione e di reciproco riconoscimento.

L'applicazione extraterritoriale della LSR implica inevitabilmente che l'ufficio di revisione di un gruppo internazionale sottostia alla sorveglianza di più Stati. Al fine di evitare ridondanze, l'obbligo di abilitazione e la sorveglianza da parte dell'ASR decadono in due casi:

- se un'impresa di revisione estera sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 LSR);
- se il prestito in obbligazioni è garantito da una società che dispone di un'impresa di revisione sottoposta alla sorveglianza dell'ASR o di un'autorità

¹⁵⁰ Cfr. Section 106 del Sarbanes-Oxley Act statunitense del 2002 e l'art. 44 segg. della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la Direttiva 84/253/CEE del Consiglio, GU L 157 del 9 giugno 2006, 87 segg., 104 segg.

¹⁵¹ Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR, RS **221.302**).

¹⁵² Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF **2004** 3545, 3638 segg.

estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 LSR)¹⁵³.

In tal modo la Svizzera segue, al pari dell'UE e del Giappone, ma diversamente dagli Stati Uniti, un sistema di sorveglianza da parte dello Stato di origine che si collega strettamente al principio del riconoscimento reciproco (la cosiddetta *mutual recognition*). Di conseguenza, l'abilitazione e la sorveglianza delle imprese di revisione spetta in primo luogo all'autorità di sorveglianza dello Stato dove l'impresa ha la sua origine o la sua sede. Se un'impresa non può essere abilitata come impresa di revisione soggetta a sorveglianza statale i titoli sono dequotati e/o l'emittente è punito dalla SIX Swiss Exchange Regulation (SER)¹⁵⁴.

Sulla scorta delle esperienze pratiche acquisite negli ultimi cinque anni si è potuto stabilire che i sistemi di sorveglianza sono organizzati in modo molto eterogeneo nei vari Stati e che probabilmente la Svizzera non potrà riconoscere le autorità di sorveglianza di diversi di essi. In alcuni Stati infatti non è prevista alcuna sorveglianza, per altri sussistono forti dubbi in merito al riconoscimento delle autorità preposte. Si deve quindi presumere che un maggior numero di imprese di revisione straniere rispetto a quelle previste in origine dal legislatore non potranno beneficiare delle deroghe summenzionate (art. 8 cpv. 2 e 3 LSR) e saranno quindi soggette alla sorveglianza diretta dell'ASR. L'esercizio dei poteri di sorveglianza all'estero si scontra tuttavia con difficoltà politiche, giuridiche e pratiche (non escluse quelle linguistiche). L'abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale e l'ispezione da parte dell'ASR all'estero comportano un certo dispendio per l'ufficio di revisione estero e quindi anche, indirettamente, per la quotazione di azioni e obbligazioni in Svizzera, il che può influire sull'attrattività del mercato svizzero dei capitali. D'altro canto, coloro che investono sul mercato svizzero dei capitali hanno diritto a una revisione conforme agli standard internazionali anche quando l'impresa in cui investono ha sede all'estero.

Si crea quindi una certa tensione tra gli interessi legati alla protezione degli investitori, l'esercizio di una sorveglianza effettiva ed efficace e la competitività del mercato svizzero dei capitali, di cui occorre tener conto elaborando direttive particolareggiate per la sorveglianza statale (cfr. qui di seguito quanto detto in merito agli art. 8, 9 cpv. 2 e 43b cpv. 2 AP-LSR).

¹⁵³ I prestiti in obbligazioni esteri vengono spesso emessi da emittenti con sede in uno Stato off shore, ma sono garantiti da una società madre in uno Stato on shore. In tal modo non risulta alcuno svantaggio per gli investitori dal momento che i prestiti in obbligazioni sono interamente garantiti dalla società madre e l'impresa di revisione cui essa fa capo è sottoposta a sorveglianza (cfr. messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3639).

¹⁵⁴ Art. 8 cpv. 3^{bis} della legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) in combinato disposto con l'art. 13 del regolamento di quotazione Swiss Exchange SIX.

2.4.2.3 **Commento alle singole disposizioni**

Sostituzione di un'espressione

L'espressione «Società con azioni quotate in borsa» è sostituita con «Società d'interesse pubblico» (titolo della Sezione 3, art. 7 cpv. 1, 9 cpv. 1, 11 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 LSR). In questo modo si tiene conto del fatto che le imprese di revisione non sottostanno alla sorveglianza dell'ASR soltanto se forniscono servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa, ma anche quando li forniscono a società di interesse pubblico (cfr. n. 2.4.2.1.3. e art. 2 lett. c AP-LSR).

Art. 2 lett. c

L'articolo 2 lettera c riporta l'elenco delle imprese alle quali i servizi di revisione prescritti per legge possono essere forniti solo da imprese di revisione sorvegliate dall'ASR. Si tratta delle seguenti imprese:

- Società con azioni quotate in borsa (art. 2 lett. c n. 1 AP-LSR): anche secondo il diritto vigente (art. 2 lett. c LSR) l'ASR sorveglia tutte le imprese di revisione che forniscono alle società con azioni quotate in borsa servizi di revisione soggetti per legge a sorveglianza. Si tratta attualmente di 22 imprese, cinque delle quali si sono sottoposte volontariamente alla sorveglianza dell'ASR.
- Società che devono far verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione (art. 2 lett. c n. 2 in combinato disposto con l'art. 727 cpv. 1 n. 2 e n. 3 CO¹⁵⁵): in futuro dovranno sottostare alla sorveglianza dell'ASR anche le imprese di revisione che effettuano revisioni ordinarie per imprese che non sono società con azioni quotate in borsa (per i dettagli cfr. n. 2.4.2.1.3). Queste imprese di revisione saranno tuttavia soggette a una sorveglianza meno severa, poiché verranno controllate ogni cinque anziché ogni tre anni e l'ASR terrà conto, per quanto concerne la portata e l'accuratezza del controllo, delle dimensioni e della complessità dei mandati affidati (cfr. quanto detto qui di seguito in merito all'art. 16 cpv. 1^{bis} AP-LSR). Inoltre, rispetto al diritto vigente, decadrà l'obbligo di abilitazione ogni cinque anni (cfr. il paragrafo che segue).

Art. 3 cpv. 2

Secondo il diritto vigente, le persone fisiche sono abilitate a tempo indeterminato e le imprese di revisione per una durata di cinque anni (art. 3 cpv. 2 LSR). Per quanto riguarda le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, la limitazione temporale dell'abilitazione ha poco senso, perché l'ASR verifica - regolarmente nell'ambito dei suoi controlli e se sussistono elementi di sospetto - che dette imprese continuino a soddisfare i requisiti per l'abilitazione (art. 16 LSR). Di conseguenza, in futuro le imprese di revisione sotto sorveglianza statale saranno abilitate a tempo indeterminato e saranno così sgravate dall'onerosa procedura di rinnovo delle abilitazioni.

Art. 6 cpv. 1 lett. d e cpv. 1^{bis}

Come nel diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR), le imprese di revisione sono abilitate a esercitare la funzione di perito revisore o revisore se dispongono di un sistema interno di garanzia della qualità adeguato ed efficace (art. 6 cpv. 1 lett. d AP-LSR). Questa disposizione viene riformulata e riprende la definizione più precisa di cui all'articolo 9 capoverso 1 OSRev.

Per sgravare le imprese di revisione che effettuano solo servizi di revisione per le PMI (cfr. quanto detto al n. 2.4.2.1.2), le imprese di revisione che effettuano soltanto revisioni limitate o servizi di revisione per cui è richiesta l'abilitazione come revisore, saranno esentate dall'obbligo di dotarsi di un sistema interno di garanzia della qualità (art. 6 cpv. 1^{bis} AP-LSR).

Art. 8 Casi speciali nel contesto internazionale

Secondo la versione attuale (ma non ancora applicata) dell'articolo 8 LSR, necessitano di un'abilitazione come imprese di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione secondo il diritto svizzero o estero a società secondo il diritto estero i cui titoli di partecipazione sono quotati in una borsa svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. a LSR). Questa disposizione non viene modificata.

La versione attuale dell'articolo 8 LSR prevede inoltre che gli uffici di revisione di società estere che hanno in corso prestiti in obbligazioni in Svizzera devono sottostare alla sorveglianza dell'ASR o di un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con il cpv. 2 LSR). Questa disposizione riguarda sia i prestiti in obbligazioni quotati in una borsa svizzera sia quelli non quotati¹⁵⁶. Le esperienze fatte finora con emittenti nazionali di prestiti non quotati in borsa indicano che detti emittenti e i loro uffici di revisione sono identificabili solo con grande dispendio di risorse, perché i prestiti in questione non sono trattati o non lo sono in modo aperto e trasparente. Ciò nondimeno, l'identificazione all'interno della Svizzera rimane possibile perché le imprese di revisione svizzere interessate sono adeguatamente istruite al riguardo. Queste difficoltà saranno molto maggiori nel caso di emittenti stranieri e dei relativi uffici di revisione, poiché le imprese di revisione interessate sono disseminate in tutto il mondo, a volte non sono sorvegliate (a livello locale) e sono scarsamente sensibili ai rapporti internazionali. Il rapporto tra il dispendio prevedibile per la sorveglianza degli uffici di revisione di emittenti di prestiti in obbligazioni non quotati in borsa e i vantaggi prevedibili per la protezione degli investitori è del tutto sproporzionato (cfr. n. 2.4.2.2). Di conseguenza, il campo di applicazione della LSR dovrebbe contemplare solo gli uffici di revisione di emittenti stranieri i cui prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera.

L'articolo 8 LSR prevede inoltre che anche gli uffici di revisione di filiali d'importanza essenziale siano sottoposti a sorveglianza da parte di autorità svizzere o estere riconosciute (art. 8 cpv. 1 lett. c e d LSR). Questa prescrizione è stata originariamente formulata per adeguare il campo di applicazione della sorveglianza

¹⁵⁶ Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF **2004** 3545, 3585 e 3638.

svizzera sulle revisioni a quello della sorveglianza statunitense¹⁵⁷. L'esperienza pratica dell'assistenza amministrativa ha tuttavia mostrato che tale armonizzazione non è necessaria. Inoltre, anche qui è prevedibile che le filiali di importanza essenziale di società secondo il diritto estero possano essere identificate solo a fronte di un dispendio del tutto sproporzionato rispetto ai vantaggi attesi per la protezione degli investitori. Di conseguenza l'avamprogetto prevede di rinunciare alla sorveglianza degli uffici di revisione di filiali di importanza essenziale di società all'estero. Quindi, le relative disposizioni (art. 8 cpv. 1 lett. c e d LSR) vengono abrogate.

L'obbligo di abilitazione viene a cadere quando l'impresa di revisione con sede all'estero sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 LSR). L'applicazione di questa disposizione è disciplinata in modo poco chiaro, cosicché l'avamprogetto prevede che l'ASR liberi un'impresa di revisione, su richiesta, dall'obbligo di abilitazione se questa sottostà a un'autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale. Spetta al Consiglio federale stabilire i relativi criteri. Occorrerà soprattutto fare in modo che con l'autorità di sorveglianza estera riconosciuta sia possibile l'assistenza amministrativa. Le imprese di revisione esentate dall'obbligo dell'abilitazione sono pubblicate nel registro dell'ASR (art. 15 cpv. 2 LSR). L'autorità di sorveglianza straniera riconosciuta dal Consiglio federale non deve necessariamente essere l'autorità di sorveglianza dello Stato in cui ha sede l'impresa di revisione interessata. È pertanto possibile che un'impresa di revisione nel cui Stato di appartenenza non esiste alcuna autorità (riconosciuta) di sorveglianza dei revisori si sottoponga alla sorveglianza dell'autorità riconosciuta di uno Stato terzo.

L'attuale disposto dell'articolo 8 capoverso 3 LSR è leggermente adeguato soltanto sotto il profilo redazionale.

Art. 9 cpv. 2

Nonostante la limitazione del campo di applicazione extraterritoriale della LSR (cfr. il n. 2.4.2.2 e quanto detto nel paragrafo precedente in merito all'articolo 8 AP-LSR) non è escluso che un'impresa di revisione con sede all'estero richieda all'ASR l'abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale. In questo caso le condizioni per concedere l'abilitazione devono essere stabilite in analogia con quelle previste per le imprese di revisione svizzere (art. 9 cpv. 1 LSR).

Le imprese di revisione con sede all'estero sono abilitate come imprese di revisione sotto sorveglianza statale secondo il diritto svizzero se adempiono le condizioni previste per l'abilitazione delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale con sede in Svizzera (art. 9 cpv. 1 LSR) o sono abilitate nello Stato in cui hanno sede e le relative condizioni di abilitazione sono equivalenti a quelle svizzere (art. 9 cpv. 2 lett. a AP-LSR). Spetta all'ASR giudicare se una condizione sia adempiuta in modo equivalente. Le condizioni da adempiere in modo equivalente sono almeno le seguenti:

¹⁵⁷ Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3639.

- Le imprese di revisione estere devono adempiere le condizioni per l'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore (art. 9 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 LSR). Il diritto svizzero prescrive che la maggioranza dei membri del suo organo direttivo o amministrativo supremo (ad esempio, il consiglio di amministrazione in una società anonima) e del suo organo di gestione debba disporre dell'abilitazione corrispondente, che almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione deve possedere l'abilitazione corrispondente, che tutte le persone che dirigono servizi di revisione devono disporre dell'abilitazione corrispondente e che l'impresa di revisione estera deve essere dotata di un adeguato ed efficace sistema interno di garanzia della qualità (cfr. quanto detto in merito all'art. 6 cpv. 1 lett. d D-LSR).
- Le imprese di revisione estere devono garantire il rispetto delle disposizioni legali (art. 9 cpv. 1 lett. b LSR).
- Le imprese di revisione estere devono inoltre essere sufficientemente assicurate contro i rischi di responsabilità (art. 9 cpv. 1 lett. c LSR).

Inoltre, un'impresa di revisione con sede all'estero ottiene l'abilitazione solo se è garantito l'adempimento degli obblighi d'informazione e di notificazione delle imprese di revisione (art. 9 cpv. 2 lett. b AP-LSR in combinato disposto con l'art. 13 seg. LSR). Questo vale soprattutto per lo svolgimento di controlli (art. 16 LSR) e l'accesso ai documenti di lavoro per la revisione dell'impresa o delle imprese operanti sul mercato svizzero dei capitali. Nella prassi questo può creare difficoltà, perché, a seconda delle condizioni giuridiche di riferimento, può darsi che alle imprese di revisione non sia possibile - o lo sia solo a determinate condizioni - consentire l'esecuzione di controlli da parte di autorità estere o trasmettere informazioni a un'autorità di sorveglianza estera. Le relative modalità potranno essere precisate a livello di ordinanza o stabilite caso per caso dall'ASR.

Il diritto vigente prevede, all'articolo 9 capoverso 2 LSR, che l'ASR può concedere l'abilitazione in base a un'abilitazione estera, purché le condizioni della LSR siano adempiute. Questa disposizione è troppo rigida per la prassi, perché l'esperienza insegna che le condizioni di abilitazione non sono identiche nei vari Paesi ma al massimo, come previsto dall'avamprogetto, equivalenti. Di conseguenza, la disposizione in questione viene abrogata a favore della disciplina più flessibile dell'avamprogetto (art. 9 cpv. 2 lett. a AP-LSR).

Art. 16 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{er}

In base al diritto vigente, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono sottoposte almeno ogni tre anni a un controllo approfondito da parte dell'ASR (art. 16 cpv. 1 periodo 1 LSR). Il controllo dell'ASR è condotto in funzione dei rischi (art. 8 dell'ordinanza sulla sorveglianza ASR¹⁵⁸). Ciò continuerà a essere così se l'impresa di revisione sotto sorveglianza statale fornisce servizi di revisione a società con azioni quotate in borsa (art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 2 lett. c n. 1 AP-LSR).

¹⁵⁸ Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 17 marzo 2008 concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR; RS **221.302.33**).

Se si considera il rapporto tra i rischi legati alle imprese controllate e i costi della sorveglianza, la frequenza triennale dei controlli non appare adeguata nel caso di imprese di revisione sotto sorveglianza statale che svolgono revisioni ordinarie soltanto per società che non sono società con azioni quotate in borsa (cfr. art. 2 lett. c n. 2 AP-LSR e quanto detto al n. 2.4.2.1.3). Queste imprese di revisione sotto sorveglianza statale saranno sottoposte a controllo approfondito almeno una volta ogni cinque anni (art. 16 cpv. 1^{bis} AP-LSR). Anche qui il controllo sarà condotto in funzione dei rischi; questo significa che per quanto riguarda la portata e l'accuratezza del controllo si terrà conto del fatto che l'impresa di revisione controllata non effettua revisioni per società con azioni quotate in borsa. Inoltre, come già ricordato, per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale viene a decadere l'esigenza di rinnovare l'abilitazione ogni cinque anni (cfr. quanto detto in merito all'art. 3 cpv. 2 AP-LSR). Per il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale l'ASR può ricorrere anche a servizi di terzi (art. 20 LSR), al fine di mantenere ridotto il suo numero di effettivi.

Secondo il diritto vigente, l'ASR procede senza indugio a un controllo quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali (art. 16 cpv. 1 periodo 2 LSR). Per motivi redazionali, questa disposizione è fatta oggetto di un capoverso a sé (art. 16 cpv. 1^{ter} AP-LSR).

Art. 43a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Due disposizioni del disegno di legge implicano necessariamente delle disposizioni transitorie:

- Innanzitutto si deve tener conto del fatto che, affinché le imprese di revisione possano richiedere sotto il nuovo regime le abilitazioni di cui necessitano per la loro futura attività, il nuovo diritto deve prima entrare in vigore. Inoltre, l'ASR ha bisogno di un tempo sufficiente per valutare tali richieste di abilitazione. Quindi, i servizi di revisione per la cui effettuazione il nuovo diritto prescrive l'abilitazione come impresa di revisione sotto sorveglianza statale potranno continuare a essere forniti, nei sei mesi seguenti all'entrata in vigore del nuovo diritto, da imprese di revisione che dispongono della necessaria abilitazione secondo il diritto anteriore (art. 43a cpv. 1 AP-LSR).
- La seconda disposizione transitoria concerne le imprese di revisione con sede all'estero: se queste forniscono servizi di revisione per società i cui titoli di partecipazione o prestiti in obbligazioni sono quotati in una borsa svizzera al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, dovranno chiedere all'ASR, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del nuovo diritto, un'abilitazione provvisoria o la liberazione dall'obbligo di abilitazione (cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 AP-LSR). L'impresa di revisione può continuare a fornire servizi di revisione fino alla decisione dell'ASR, la quale conferma per iscritto all'impresa di revisione che la domanda è stata presentata entro il termine prestabilito e informa la borsa in merito alle domande presentate (art. 43a cpv. 2 AP-LSR).

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione e i Cantoni

Per poter stimare i costi della prevista modernizzazione del registro di commercio ci si può basare sui dati empirici riguardanti l'introduzione e la gestione del registro elettronico dello stato civile «Infostar». Per la realizzazione e lo sviluppo di Infostar sono stati investiti complessivamente circa 20 milioni di franchi. I costi di gestione per l'organizzazione iniziale ammontano a circa 750 000 franchi e cinque posti di lavoro a tempo pieno all'anno.

Al momento, le autorità del registro di commercio necessitano, per la gestione annua e il supporto informatico, di circa mezzo milione di franchi e di due posti di lavoro a tempo pieno per quanto riguarda la Confederazione nonché di circa tre milioni di franchi e 10 posti di lavoro a tempo pieno per quanto riguarda i Cantoni. La sostituzione degli attuali sistemi informatici verrebbe a costare alla Confederazione nei prossimi anni circa un milione di franchi, mentre i Cantoni dovrebbero prevedere investimenti pari a 7-10 milioni di franchi.

La Confederazione continuerà a finanziarsi attraverso la sua quota di emolumenti in materia di registro di commercio (cfr. art. 939 cpv. 2 lett. e). Secondo il diritto vigente, detta quota ammonta al 15 per cento ed è prevista dalla pertinente ordinanza¹⁵⁹. Gli investimenti iniziali per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informatico unificato ammonteranno a circa 4-6 milioni di franchi. Per la migrazione dei dati dal registro di commercio cantonale al registro nazionale svizzero si dovranno prevedibilmente creare tre posti di lavoro a tempo pieno. Per completare la migrazione e la strutturazione dei dati ci vorranno più di cinque anni e durante questo periodo la gestione attuale dovrà essere portata avanti in parallelo, almeno in parte.

Occorrerà valutare se sia necessario adeguare la quota di emolumenti spettante alla Confederazione, poiché i Cantoni potranno risparmiare costi di gestione, mentre la Confederazione dovrà assumersi spese maggiori.

Le modifiche concernenti il sistema di garanzia della qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. sopra n. 2.4.2.1) e la sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. sopra n. 2.4.2.2) non avranno ripercussioni per i Cantoni perché l'attività dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è svolta a livello federale. Neppure la Confederazione subirà ripercussioni: i costi della sorveglianza saranno sostenuti dalle imprese di revisione sottoposte a sorveglianza (cfr. art. 21 LSR e art. 37 segg. OSRev¹⁶⁰).

3.2 Per l'economia

Il presente avamprogetto di legge comporta alcune agevolazioni per gli enti giuridici in Svizzera. Per le deliberazioni riguardanti il loro statuto, gli enti giuridici in forma di società anonima, Sàgl e società cooperativa con una struttura semplice potranno avvalersi della semplice forma scritta (cfr. art. 647 cpv. 2, art. 777 cpv. 3, art. 830 cpv. 2). Anche la deliberazione dell'organo supremo di sciogliere l'ente giuridico e

¹⁵⁹ Art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1).

¹⁶⁰ Ordinanza sui revisori del 22 agosto 2012 (OSRev; RS 221.302.3).

di metterlo in liquidazione non dovrà più risultare da atto pubblico (cfr. art. 736 n. 2, art. 821 cpv. 2). Di conseguenza, gli impegni finanziari e di tempo richiesti per l'atto pubblico non saranno più necessari e le riunioni plenarie dell'organo supremo dell'ente giuridico potranno essere organizzate con molta rapidità.

Sono previste anche altre agevolazioni, come ad esempio la semplificazione formale della cessione di quote sociali tra i soci di una Sagl (cfr. art. 785 cpv. 1), l'uniformazione dei contenuti obbligatori dello statuto (cfr. art. 626, art. 776, art. 832) o la semplificazione delle disposizioni concernenti la procura (cfr. art. 458 segg.).

Il registro elettronico nazionale di commercio (cfr. art. 928) e la creazione di un registro delle persone a esso collegato (cfr. art. 928*b*) porteranno a un'applicazione più uniforme del diritto civile federale e alla soppressione delle trasmissioni di dati soggette a inconvenienti. Ciò permetterà di migliorare la qualità delle informazioni del registro di commercio, come pure la certezza del diritto. In merito al finanziamento in particolare del registro di commercio nazionale svizzero e della corrispondente infrastruttura nazionale, si veda il precedente numero 3.1.

Generosi periodi di transizione consentiranno a tutti gli interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni, anche per quanto riguarda l'introduzione dell'atto pubblico per lo statuto delle società cooperative o quella del registro di commercio esclusivamente elettronico.

L'ampliamento della sorveglianza statale sulle imprese di revisione che non effettuano revisioni di società per azioni quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) comporta maggiori costi che saranno sostenuti dalle imprese di revisione sorvegliate (art. 21 LSR e art. 37 segg. OSRev). Tuttavia, a fronte di questi maggiori oneri, che interesseranno un numero presumibilmente limitato di imprese di revisione, si avrà una qualità decisamente migliore della revisione e quindi anche della rendicontazione delle imprese sottoposte a revisione¹⁶¹. Ciò permette di perfezionare i controlli delle imprese e le basi decisionali per gli investimenti, il che contribuirà a evitare o contenere perdite inutili. Inoltre, i maggiori costi sopra citati saranno in parte compensati dalla rinuncia al sistema interno di garanzia della qualità nelle imprese di revisione che effettuano solo revisioni limitate (cfr. quanto detto in merito all'art. 6 cpv. 1^{bis} D-LSR) e dall'abolizione del rinnovo dell'abilitazione ogni cinque anni finora in vigore (art. 3 cpv. 2 D-LSR).

¹⁶¹ Cfr. in merito all'utilità del rendiconto e della revisione contabile, le argomentazioni contenute nei messaggi del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF **2004** 3545, 3551 segg., e del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF **2008** 1321 segg., 1353 segg.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Programma di legislatura

Anche se la revisione di legge qui proposta non figura esplicitamente come misura nel programma di legislatura 2011-2015¹⁶² del Consiglio federale né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2011-2015¹⁶³, essa trova riscontro in molti obiettivi del programma di legislatura del Consiglio federale. Il Consiglio federale intende ad esempio creare condizioni quadro ottimali per l'economia svizzera (obiettivo 2), ottimizzare le capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere (obiettivo 5) e sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (obiettivo 7).

Neppure le modifiche in merito al sistema di garanzia della qualità nelle imprese di revisione che non effettuano revisioni di società quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) e quelle relative alla sorveglianza differenziata sulle imprese di revisione estere (cfr. n. 2.4.2.2) sono previste nel programma di legislatura 2011-2015. Tuttavia, anche queste parti del presente avamprogetto contribuiscono agli obiettivi 2, 5 e 7 sopra ricordati. A ciò si aggiunga la garanzia della stabilità e dell'attrattiva della piazza finanziaria svizzera (obiettivo 3).

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

«E-government Svizzera» è il programma congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per organizzare, con l'aiuto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'attività amministrativa nel modo più economico e più comodo per i cittadini. L'obiettivo della strategia di e-government Svizzera¹⁶⁴ è quello di permettere all'economia e alla popolazione di svolgere in forma elettronica le pratiche con le autorità come pure di modernizzare i processi operativi delle autorità stesse.

Gli sforzi di modernizzazione compiuti nel campo del registro di commercio nazionale svizzero (art. 928 cpv. 2), della collaborazione tra le autorità (art. 928a), del registro delle persone (art. 928b) e della notificazione elettronica (art. 930 cpv. 4) vanno di pari passo con l'intenzione di migliorare durevolmente l'offerta online dell'amministrazione. Il conseguente snellimento dei processi operativi e la maggiore utilizzazione in comune delle informazioni rispondono inoltre agli obiettivi della strategia TIC perseguita dalla Confederazione¹⁶⁵.

¹⁶² Messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011-2015, FF **2012** 305 (12.008).

¹⁶³ FF **2012** 447.

¹⁶⁴ Cfr.: <http://www.egovernment.ch/it/grundlagen/rahmenvereinbarung.php>; Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007-2015).

¹⁶⁵ Cfr.: <http://www.isb.admin.ch/themen/strategien/00070/index.html?lang=it>; Strategia TIC dell'amministrazione federale 2012-2015.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Nonostante i registri riguardino sostanzialmente il diritto pubblico, il presente disegno di legge si fonda sull'articolo 122 della Costituzione federale¹⁶⁶, che assegna alla Confederazione la competenza nel campo del diritto civile e della procedura civile. Le disposizioni in materia di registro di commercio (art. 927 segg.) sono in stretto rapporto con il diritto civile, poiché permettono segnatamente un'applicazione efficace e uniforme del diritto in materia di associazioni, fondazioni, società e ditte commerciali. Di conseguenza, il Tribunale federale qualifica tali disposizioni come diritto pubblico complementare o diritto civile federale formale e le fa rientrare nel diritto civile¹⁶⁷.

La Confederazione ha competenza legislativa globale con effetto derogatorio a posteriori nel campo del diritto civile e della procedura civile¹⁶⁸. Quindi, ove lo ritenga necessario per un'applicazione corretta e uniforme del diritto civile e della procedura civile, può imporre prescrizioni di tipo organizzativo ai Cantoni (art. 928 cpv. 1 CO, art. 165 ORC). In materia di registro di commercio, potrebbe addirittura creare un ufficio federale del registro di commercio (cfr. n. 1.3.1). A questo riguardo, tuttavia, il Parlamento dovrebbe modificare in particolare l'articolo 927 del Codice delle obbligazioni (cfr. art. 928), il quale prevede espressamente che siano i Cantoni a tenere il registro di commercio.

Le modifiche riguardanti il sistema di garanzia della qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. sopra n. 2.4.2.1), e quelle relative alla sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. sopra n. 2.4.2.2) si basano sugli articoli 94 e 95 della Costituzione federale (principi dell'ordinamento economico e attività economica privata)¹⁶⁹.

5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Ufficio federale del registro di commercio partecipa ai convegni dello «European Commerce Registers' Forum»¹⁷⁰. La Svizzera cerca di non restare ai margini degli sviluppi internazionali in materia di registro di commercio, ad esempio nel campo del commercio elettronico, pur non avendo sottoscritto alcun impegno internazionale in materia.

Neppure gli accordi bilaterali I e II del 1999 e 2004 con l'Unione Europea comportano un obbligo per la Svizzera di organizzare il registro di commercio in un deter-

¹⁶⁶ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).

¹⁶⁷ DTF 137 III 217 consid. 2.4.1.4, pag. 223 con ulteriori rinvii.

¹⁶⁸ Cfr. CHRISTOPH LEUENBERGER in merito agli art. 122 N 4 e 11, in: BERNHARD EHRENZELLER/ PHILIPPE MASTRONARDI/RAINER J. SCHWEIZER/ KLAUS A. VALLENDER, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2^a edizione, S. Gallo/Zurigo, 2008; CLEMENS MEISTERHANS, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zurigo 1996, pag. 24.

¹⁶⁹ Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2004 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Obbligo di revisione del diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, 3682.

¹⁷⁰ Cfr. : <http://www.ecrforum.org>.

minato modo. La presente revisione totale del Titolo trentesimo del Codice delle obbligazioni (art. 927 segg.) non contiene disposizioni che potrebbero portare a un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini degli Stati contraenti. In particolare, non si fa alcun riferimento alla cittadinanza delle persone fisiche.

Per quanto riguarda le modifiche del sistema di garanzia di qualità delle imprese di revisione che non effettuano revisioni per società con azioni quotate in borsa (cfr. n. 2.4.2.1) e quelle relative alla sorveglianza differenziata delle imprese di revisione estere (cfr. n. 2.4.2.2), il presente avamprogetto di legge è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera e non tange alcun obbligo del nostro Paese derivante dalla sua condizione di membro di organizzazioni internazionali o dalla sua adesione ad accordi internazionali.

5.3 Delega di competenze legislative

Il presente avamprogetto di legge precisa l'ampia delega di competenze materiali già oggi contenuta nell'articolo 929 del Codice delle obbligazioni¹⁷¹, su cui si fondano l'ordinanza sul registro di commercio¹⁷² e l'ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio¹⁷³. L'avamprogetto concentra i poteri legislativi del Consiglio federale negli articoli 939 e 940, al fine di migliorarne la comprensione e la trasparenza.

Nuovo, in particolare, è il contenuto dell'articolo 940 capoverso 2 numero 1, che fa riferimento all'infrastruttura nazionale, il cui principio è comunque già sancito dalla legge (cfr. art. 928 cpv. 1).

La nuova competenza legislativa del Consiglio federale concernente l'uso sistematico del numero d'assicurato AVS è sancito dall'articolo 940 capoverso 2 numero 8. Gli aspetti fondamentali relativi all'uso del numero d'assicurato AVS in relazione al registro di commercio sono stabiliti nella legge, negli articoli 928c e 936 capoverso 2.

Inoltre l'avamprogetto crea la base legale formale che permette al Consiglio federale di disciplinare mediante ordinanza la cooperazione tra le autorità e le modalità di trasmissione per via elettronica (cfr. art. 940 cpv. 2 n. 7 e 9).

¹⁷¹ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS 220).

¹⁷² Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411).

¹⁷³ Ordinanza del 3 dicembre 1954 sulle tasse in materia di registro di commercio, RS 221.411.1.